

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2020, N. 12

Norme per l'attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2020, N. 13

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche. pag. 33

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2020, N. 14

Istituzione della giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. pag. 38

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2020, N. 15

Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione pag. 40

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 16

Sospensione temporanea della presentazione di domande per grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).. . pag. 65

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 17

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. (Testo Unico in materia di commercio).. pag. 73

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2020, N. 12**Norme per l'attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Articolo 1

(Titolari del diritto di iniziativa)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, l'esercizio dell'iniziativa per la formazione delle leggi regionali spetta:
 - a) ad almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione;
 - b) ad almeno dieci Comuni;
 - c) a uno o più Comuni che rappresentino anche complessivamente almeno 50.000 abitanti;
 - d) a una o più Province;
 - e) alla Città metropolitana.
2. In attuazione dell'articolo 66 dello Statuto, spetta altresì al Consiglio delle Autonomie locali la potestà di iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali.

Articolo 2

(Leggi regionali escluse dall'iniziativa)

1. In attuazione dell'articolo 10 dello Statuto, è esclusa l'iniziativa popolare nelle seguenti materie:
 - a) ordinamento degli organi e degli uffici regionali;
 - b) status dei Consiglieri regionali;
 - c) bilancio e atti ad esso collegati, riservati all'iniziativa della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto;
 - d) finanze;
 - e) tributi;

- f) vincoli paesaggistici e ambientali;
- g) accordi e intese internazionali della Regione;
- h) attuazione delle normative comunitarie.

Articolo 3

(Modalità di presentazione)

1. L'iniziativa si esercita attraverso la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, accompagnata da una relazione che ne illustra le finalità e le singole disposizioni.
2. La proposta che importi nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve indicare l'ammontare della spesa e i mezzi per farvi fronte.

Articolo 4

(Esame e discussione)

1. Le proposte di legge, una volta compiuti gli accertamenti e le verifiche previste dal presente Titolo, vengono iscritte all'ordine del giorno generale dei lavori del Consiglio regionale Assemblea Legislativa (d'ora in poi Assemblea Legislativa) e l'Ufficio di Presidenza Integrato di cui all'articolo 22, comma 4, dello Statuto stabilisce la data di inizio dell'esame nella competente Commissione consiliare (d'ora in poi Commissione). Si segue il procedimento ordinario di cui all'articolo 46 dello Statuto.

Articolo 5

(Validità delle proposte nel caso di scadenza e scioglimento dell'Assemblea Legislativa.

Termini per deliberare)

1. In osservanza a quanto disposto dall'articolo 7 dello Statuto, le proposte di iniziativa popolare non decadono con la scadenza o lo scioglimento dell'Assemblea Legislativa; esse sono riassunte d'ufficio all'inizio della nuova Legislatura e assegnate alla competente Commissione.
2. L'Assemblea Legislativa delibera in via definitiva sulle proposte di iniziativa popolare entro un anno dalla loro presentazione.

CAPO II

INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

Articolo 6

(Redazione delle proposte. Assistenza)

1. Gli elettori che intendono presentare una proposta di legge, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, possono chiedere per iscritto al Presidente dell'Assemblea Legislativa di essere assistiti nella redazione dagli uffici dell'Assemblea Legislativa, riassumendo le finalità e le principali caratteristiche del progetto.
2. Il Presidente decide in merito, sentito l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa (d'ora in poi Ufficio di Presidenza), entro venti giorni dalla presentazione della richiesta e comunica al primo firmatario la relativa decisione.
3. Le competenti strutture della Giunta regionale, ove richieste, sono tenute a fornire ai proponenti l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta.

Articolo 7

(Presentazione della proposta e giudizio di ammissibilità)

1. Una volta redatta la proposta di legge, almeno tre e non più di dieci elettori, costituitisi in comitato promotore, la presentano al Presidente dell'Assemblea Legislativa muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera circa l'ammissibilità della proposta entro venti giorni dalla presentazione, in base all'istruttoria svolta dai competenti uffici dell'Assemblea Legislativa.
3. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa comunica ai primi tre promotori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con posta elettronica certificata, l'esito del giudizio di ammissibilità della proposta di legge deliberato dall'Ufficio di Presidenza e ne dispone la pubblicazione senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 8

(Adempimenti relativi alla predisposizione dei fogli per la raccolta delle firme)

1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità della proposta di legge, almeno tre promotori depositano presso l'ufficio competente dell'Assemblea Legislativa i fogli nei quali devono essere raccolte le firme, per la numerazione, datazione e vidimazione.
2. I fogli che i promotori depositano devono essere di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, composti di quattro facciate, ognuna di venticinque righe.
3. I fogli possono essere tra loro sigillati, anche in più gruppi, dall'ufficio di cui al comma 1, il quale attesta che la legatura è stata effettuata precedentemente alla raccolta delle firme; all'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportato il testo integrale della proposta di legge.
4. L'ufficio di cui al comma 1 restituisce ai promotori i fogli numerati, datati e vidimati entro dieci giorni lavorativi dal deposito. Ulteriori fogli possono essere depositati anche nel corso della raccolta delle firme, per gli adempimenti sopraindicati.
5. Nel computo delle firme non sono considerate valide quelle presentate su fogli non vidimati o vidimati da oltre sei mesi.

Articolo 9

(Raccolta delle firme)

1. Per l'apposizione delle firme dei presentatori della proposta, l'autenticazione delle medesime e il corredo dei certificati elettorali si seguono le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili. Accanto a ogni firma sono indicati, in modo leggibile, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10

(Presentazione della proposta)

1. La proposta di legge, corredata delle firme raccolte nel numero prescritto, viene presentata al Presidente dell'Assemblea Legislativa, che ne dà atto mediante verbale redatto dall'ufficio competente, del quale viene rilasciata copia.
2. Nel verbale sono indicati, oltre alla data della presentazione, le generalità e il domicilio dei promotori che depositano la proposta, nonché il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.

Articolo 11

(Decadenza della proposta)

1. La proposta si intende decaduta quando tanti sottoscrittori che facciano scendere le firme di presentazione ad un numero inferiore a 5.000 ritirino la propria adesione con firma autenticata.
2. L'adesione può essere ritirata sino a quando la competente Commissione non abbia iniziato l'esame della proposta ai sensi dell'articolo 4 e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della presentazione della stessa.
3. I promotori, in quanto tali, non possono ritirare la proposta depositata.

Articolo 12

(Spese di autenticazione)

1. La Regione, su richiesta dei promotori, rimborsa le spese sostenute, debitamente documentate, di autenticazione del minimo delle firme nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali.
2. A tal fine i promotori presentano domanda scritta, contestualmente alla proposta di legge, indicando il nome della persona delegata a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Articolo 13

(Verifica e computo delle firme)

1. L'ufficio competente dell'Assemblea Legislativa procede, entro dieci giorni lavorativi dal deposito della proposta, alla verifica dei fogli e delle firme presentate, nonché al controllo dei certificati elettorali dei sottoscrittori e, qualora le firme risultino insufficienti o vengano riscontrate irregolarità formali per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, ne dà comunicazione ai promotori, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Articolo 14

(Presenza dei promotori nella Commissione. Esame dell'Assemblea Legislativa)

1. Una volta compiute le verifiche di cui all'articolo 13, il Presidente dell'Assemblea Legislativa assegna alla competente Commissione la proposta di legge per la sollecita iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della stessa.
2. In sede di Commissione i primi cinque promotori della proposta di legge hanno facoltà di illustrarla. Il mancato intervento dei promotori alla seduta della Commissione equivale a rinuncia all'illustrazione della proposta.
3. La proposta è sottoposta all'esame dell'Assemblea Legislativa nel testo depositato dai proponenti; gli eventuali emendamenti approvati dalla Commissione vengono trasmessi separatamente.

CAPO III

INIZIATIVA DEI COMUNI, DELLE PROVINCE E DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Articolo 15

(Modalità dell'iniziativa)

1. I Comuni, le Province e la Città metropolitana esercitano l'iniziativa mediante l'approvazione, da parte dei relativi Consigli, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, della proposta di legge redatta secondo quanto disposto all'articolo 3. Le delibere dei Comuni hanno ad oggetto la proposta di legge in un identico testo.

2. Detti enti possono richiedere, con le modalità previste dall'articolo 6, l'assistenza per la redazione da parte degli uffici dell'Assemblea Legislativa indicando i rappresentanti incaricati dei contatti con gli uffici stessi.
3. La deliberazione del Consiglio comunale che approva la proposta è trasmessa al Presidente dell'Assemblea Legislativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, oppure è depositata dietro rilascio di dichiarazione di ricevuta.
4. Qualora pervengano proposte da parte di più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte del Comune il cui concorso completa il numero dei Comuni o l'entità della popolazione richiesti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c).
5. Il giudizio di ammissibilità è compiuto secondo quanto previsto dall'articolo 7.
6. Per quanto attiene l'iscrizione nell'ordine del giorno generale dei lavori dell'Assemblea Legislativa e l'esame della proposta in Commissione e in Assemblea, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 14.
7. Possono partecipare alla seduta della Commissione, ai fini dell'illustrazione della proposta, due Consiglieri per ciascun Comune e tre per ogni Provincia o per la Città metropolitana che l'abbia deliberata. I rappresentanti vengono designati con deliberazione dei singoli Consigli presentatori, in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza.

CAPO IV

INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Articolo 16

(Iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà di iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle autonomie locali, con i limiti di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. Per ciò che attiene le modalità di presentazione, l'assistenza degli uffici regionali, il giudizio di ammissibilità, l'esame da parte dell'Assemblea Legislativa, si osservano le norme del presente Titolo in quanto compatibili.

TITOLO II

REFERENDUM ABROGATIVO

CAPO I

TITOLARI E OGGETTO DELLA RICHIESTA REFERENDARIA

Articolo 17

(Titolari dell'iniziativa referendaria)

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto, il diritto di promuovere referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un atto amministrativo di carattere generale spetta ad almeno il 3,5 per cento degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali.

Articolo 18

(Casi di esclusione)

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 5, dello Statuto, non può essere depositata richiesta di referendum abrogativo nell'anno antecedente alla scadenza dell'Assemblea Legislativa e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dell'Assemblea Legislativa stessa.
2. In attuazione dell'articolo 10 dello Statuto, i referendum non sono ammessi nelle materie di cui all'articolo 2 della presente legge oltre che sulle disposizioni statutarie.

CAPO II

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA RICHIESTA E PROCEDURE DI ESPLETAMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 19

(Modalità per promuovere il referendum)

1. Almeno tre e non più di dieci elettori, costituitisi in comitato promotore, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione, presentano apposita richiesta scritta volta a promuovere il referendum al Presidente dell'Assemblea, che ne dà atto con verbale redatto dall'ufficio competente, del quale viene rilasciata copia.
2. Della richiesta viene data notizia nel primo Bollettino Ufficiale della Regione successivo alla presentazione della richiesta.

Articolo 20

(Contenuto obbligatorio della richiesta)

1. La richiesta di cui all'articolo 19 deve, a pena d'inammissibilità, contenere il quesito che si ritiene di sottoporre alla votazione popolare, riferito a disposizioni omogenee e ben individuate e formulato in termini semplici e chiari.
2. La richiesta deve indicare la data, il numero e il titolo della legge regionale o dell'atto amministrativo a carattere generale di cui si propone l'abrogazione. Nel caso in cui la richiesta abbia per oggetto l'abrogazione di singoli articoli, deve altresì indicare il numero dell'articolo o degli articoli sui quali è richiesto il referendum.
3. Qualora la richiesta abbia per oggetto l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge o di parte di un atto amministrativo di carattere generale, essa deve riportare integralmente il testo di cui si propone l'abrogazione.

Articolo 21

(Giudizio di ammissibilità)

1. Il giudizio di ammissibilità della richiesta è rimesso all'Ufficio di Presidenza che delibera, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici, entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. Qualora il quesito referendario riguardi leggi regionali, l'Ufficio di Presidenza verifica ai fini dell'ammissibilità che, in caso di esito positivo del referendum, non si produca il venir meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato o obbligatorio.
3. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa comunica ai primi tre promotori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, l'esito del giudizio di ammissibilità deli-

berato dall'Ufficio di Presidenza e ne dispone la pubblicazione senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 22

(Norme procedurali)

1. Ricevuta la comunicazione di ammissibilità di cui all'articolo 21, almeno tre componenti del comitato promotore presentano al competente ufficio consiliare i fogli per la raccolta delle firme.
2. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la seguente formula: «Volete l'abrogazione...» seguita da indicazioni conformi a quelle contenute nella richiesta di cui all'articolo 20.
3. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta delle firme, nonché le spese relative alla loro autenticazione, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 12.

Articolo 23

(Presentazione della richiesta di referendum e verifica delle firme)

1. La richiesta di referendum, corredata dei fogli con le sottoscrizioni raccolte nel numero prescritto, viene presentata, entro il 30 settembre di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea Legislativa, che ne dà atto mediante verbale redatto dall'ufficio competente, del quale viene rilasciata copia ai promotori.
2. Nel verbale sono indicati, oltre alla data di presentazione della richiesta, le generalità e il domicilio dei promotori che la depositano, nonché il numero delle firme che gli stessi dichiarano di aver raccolto.
3. L'ufficio di cui al comma 1 compie le operazioni stabilite dall'articolo 13 entro il 31 ottobre successivo. In questo caso il termine non inferiore a quindici giorni per le regolarizzazioni che si rendono necessarie è ridotto a dieci giorni.

Articolo 24

(Unificazione di proposte di referendum)

1. Qualora siano pendenti più richieste di referendum tra loro omogenee, l'Ufficio di Presidenza, uditi i promotori dei singoli referendum, ne dispone la concentrazione e, sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici dell'Assemblea, riporta al testo delle richieste da concentrare le correzioni eventualmente necessarie per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori.

Articolo 25

(Indizione del referendum)

1. Esauriti con esito positivo gli adempimenti previsti dal presente Capo, il Presidente dell'Assemblea Legislativa comunica il quesito o i quesiti referendari ammessi al Presidente della Giunta regionale, che indice il referendum, sentita la Giunta regionale, con decreto da emanarsi entro il 10 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° aprile e il 31 maggio.
2. A norma dell'articolo 8 dello Statuto, per ogni tornata elettorale referendaria non possono svolgersi votazioni per più di tre quesiti referendari. Nell'ipotesi che i quesiti referendari siano più di tre, o qualora nel primo semestre dell'anno siano convocate elezioni politiche, regionali o relative a referendum nazionali, si procede ad una seconda tornata referendaria; a tal fine, il Presidente della Giunta indice il referendum con decreto da emanarsi entro il 10 agosto, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

3. Qualora nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 novembre siano convocate elezioni politiche, regionali o relative a referendum nazionali, l'eventuale seconda tornata referendaria viene effettuata nell'anno successivo.

Articolo 26

(Pubblicità del decreto di indizione del referendum)

1. Il decreto d'indizione del referendum è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro tre giorni dalla emanazione.
2. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al Rappresentante dello Stato nella Regione Liguria, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2003, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni e al Presidente della Corte d'Appello di Genova ed è comunicato ai Sindaci dei Comuni liguri e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.
3. Dell'indizione del referendum deve, inoltre, essere data notizia mediante manifesti da affiggersi a cura di tutti i Comuni della Regione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il referendum.

Articolo 27

(Inefficacia del referendum già indetto. Referendum su nuove disposizioni legislative)

1. Se prima dell'effettuazione del referendum la legge, l'atto amministrativo di carattere generale o le singole disposizioni sottoposte a referendum sono modificate o abrogate o annullate o revocate nel senso richiesto con il referendum, o dichiarate incostituzionali, il Presidente della Giunta regionale, su richiesta del Presidente dell'Assemblea Legislativa, dichiara con proprio decreto, da pubblicare senza ritardo nel Bollettino Ufficiale, che il referendum non avrà più luogo.
2. Nel caso in cui l'abrogazione o l'annullamento o la revoca, anche parziale, delle leggi, degli atti amministrativi di carattere generale o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente dell'Assemblea Legislativa, dichiara con proprio decreto, da pubblicare senza ritardo nel Bollettino Ufficiale, che le operazioni relative al referendum si effettuano sulle nuove disposizioni.

Articolo 28

(Modalità e giorno della votazione)

1. Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Per gli aspetti riguardanti la tenuta e revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Legislativa.
4. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 della domenica fissata dal decreto di indizione del referendum e terminano alle ore 23 del giorno stesso.
5. Le operazioni di scrutinio sono svolte immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono senza interruzione.

Articolo 29

(Schede per il referendum abrogativo)

1. Le schede per il referendum abrogativo sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni quesito referendario. Esse, stampate a cura delle strutture della Giunta regionale, sono predisposte sulla base dei modelli di cui agli allegati A e B.
2. Le schede contengono la formula e le indicazioni di cui all' articolo 22, comma 2, riprodotte a caratteri chiaramente leggibili.
3. In caso i quesiti referendari siano più di uno, all'elettore sono consegnate per le votazioni schede di colore diverso per ciascun quesito.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.

Articolo 30

(Uffici centrali circoscrizionali e Ufficio regionale per il referendum. Composizione dei seggi)

1. I seggi elettorali sono composti come previsto dalla l. 352/1970 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Presso il Tribunale di ogni capoluogo di Provincia e Città metropolitana e presso la Corte d'Appello di Genova sono costituiti, rispettivamente, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio regionale per il referendum, composti secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo e uno supplente di ognuno dei partiti e dei gruppi politici rappresentati nell'Assemblea Legislativa e dei promotori del referendum.
4. I rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici sono designati da persona munita di procura del segretario provinciale o, per l'Ufficio regionale, del segretario regionale del partito.
5. I rappresentanti dei promotori sono designati da almeno tre dei promotori medesimi; in caso di eventuali contrasti, sarà accolta la designazione che provenga da un maggior numero di promotori.

Articolo 31

(Spese per adempimenti dei Comuni e per i componenti dei seggi elettorali)

1. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione; il rimborso deve avvenire entro tre mesi dall'apposita richiesta documentata presentata dai singoli Comuni.
2. La Regione può anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75 per cento dell'ammontare delle spese occorrenti.
3. I criteri e le modalità, nonché i provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale.

Articolo 32

(Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale)

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali della Provincia o della Città metropolitana, l'Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella Provincia o Città metropolitana, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Di tali operazioni è redatto il verbale in due esemplari dei quali uno rimane depositato presso il Tribunale e l'altro viene senza indugio inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali, all'Ufficio regionale.

Articolo 33

(Operazioni dell'Ufficio regionale)

1. L'Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali e i relativi allegati e comunque entro tre giorni dalla ricezione dell'ultimo verbale, accerta in pubblica adunanza il numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, il numero dei votanti e verifica, inoltre, la somma dei voti validamente espressi, i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.
2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari dei quali uno rimane depositato presso la Corte d'Appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente dell'Assemblea Legislativa, al Presidente della Giunta regionale, al rappresentante dello Stato nella Regione Liguria.

Articolo 34

(Contestazioni e reclami)

1. Sulle contestazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici centrali circoscrizionali e all'Ufficio regionale per il referendum, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'articolo 33, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

Articolo 35

(Pubblicazione dell'esito del referendum)

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione totale o parziale della legge o dell'atto amministrativo a carattere generale, il Presidente della Giunta regionale, non appena pervenutogli il verbale di cui all'articolo 33, dichiara l'avvenuta abrogazione con proprio decreto che è pubblicato senza ritardo nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Il Presidente della Giunta regionale, nel decreto, può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto.
2. Il decreto di cui al comma 1 è, altresì, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Qualora il risultato sia contrario all'abrogazione, ne viene data comunicazione senza ritardo dal Presidente della Giunta nel Bollettino Ufficiale della Regione. La comunicazione è, altresì, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Articolo 36

(Divieto temporaneo di riproporre la proposta respinta)

1. Nell'ipotesi che il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, non potrà chiedersi referendum sulle stesse disposizioni prima che siano decorsi cinque anni dalla data di pubblicazione dell'esito del precedente referendum.

Articolo 37***(Operazioni pre-elettorali e propaganda referendaria)***

1. Per le operazioni pre-elettorali e per quelle inerenti la votazione e lo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano le elezioni dell'Assemblea Legislativa.
2. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
3. In mancanza di norme regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali che disciplinano la materia.

TITOLO III**REFERENDUM CONSULTIVI****CAPO I****REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO****Articolo 38*****(Soggetti proponenti e modalità di svolgimento)***

1. Qualora l'Assemblea Legislativa ritenga opportuno conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate in merito a un progetto di legge o di provvedimento di competenza consiliare, prima di procedere alla sua approvazione, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo previsto dall'articolo 9, commi 1 e 2, dello Statuto.
2. La relativa richiesta può essere presentata al Presidente dell'Assemblea Legislativa da un terzo dei componenti dell'Assemblea o dalla Commissione alla quale il progetto è assegnato per l'esame in sede referente o da almeno 15.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Regione.
3. La richiesta di referendum consultivo contiene:
 - a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
 - b) il quesito referendario.
4. Nella delibera con la quale l'Assemblea approva l'effettuazione del referendum consultivo facoltativo è indicato con chiarezza il quesito da rivolgere agli elettori con riferimento agli estremi del progetto di legge o di provvedimento sul quale si chiede il loro orientamento e, ove necessario, l'ambito territoriale interessato.
5. Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta regionale, indice il referendum, con proprio decreto, da emanarsi entro venti giorni dalla data di approvazione della deliberazione dell'Assemblea Legislativa, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Qualora il referendum consultivo interessi solo una parte della popolazione della Regione, vengono costituiti Uffici centrali circoscrizionali per il referendum soltanto nelle Province e Città metropolitana i cui elettori siano, in tutto o in parte, chiamati a votare.
7. Si intende che il parere popolare sul progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum consultivo sia favorevole quando abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.
8. Il Presidente della Giunta regionale non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Il Consiglio regionale delibera sul progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei risultati dello stesso.
10. Per quanto non disposto dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12 e 13.

Articolo 39

(Leggi e provvedimenti amministrativi esclusi dal referendum consultivo facoltativo)

1. Non possono essere sottoposti al referendum consultivo facoltativo di cui al presente Capo i progetti in materia esclusa dall'iniziativa legislativa popolare ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e le disposizioni statutarie. Queste ultime possono essere sottoposte a referendum confermativo secondo le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo.

CAPO II

REFERENDUM CONFERMATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 123, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 76 DELLO STATUTO

Articolo 40

(Pubblicazione delle deliberazioni statutarie e richiesta di referendum)

1. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della deliberazione consiliare di adozione dello Statuto ovvero della deliberazione consiliare di modifica dello stesso, entro dieci giorni dalla sua approvazione in seconda lettura da parte dell'Assemblea Legislativa, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.
2. La deliberazione di cui al comma 1, completa del titolo e della data di approvazione, è pubblicata nel testo integrale, preceduto dalla seguente intestazione: "Deliberazione statutaria della Regione Liguria approvata a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione."
3. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, in calce alla deliberazione statutaria, è pubblicato un avviso recante notizia che, entro tre mesi dalla pubblicazione, un numero espressamente indicato corrispondente a un cinquantesimo degli iscritti alle liste elettorali della Regione, individuato sulla base dell'ultima revisione delle liste elettorali effettuata per l'elezione dell'Assemblea Legislativa in carica, o un quinto dei componenti l'Assemblea Legislativa possono richiedere il referendum ai sensi dell'articolo 123, terzo comma della Costituzione, secondo le disposizioni di cui alla presente legge e con il seguente quesito: "Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Liguria recante, approvata dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria in data e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria numero.....del.....?".

Articolo 41

(Mancata richiesta di referendum e mancata impugnazione governativa)

1. Il Presidente della Giunta regionale promulga la legge di approvazione dello Statuto o modificativa dello stesso qualora, scaduti tre mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione statutaria disposta ai sensi dell'articolo 40, non risulti presentata alcuna richiesta di referendum né risulti pendente giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Governo della Repubblica ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione.

Articolo 42

(Impugnativa del Governo)

1. Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, entro dieci giorni dalla notifica alla Regione, dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta presentazione del ricorso del Governo della Repubblica volto a promuovere la questione di legittimità costituzionale avverso la deliberazione statutaria.
2. La pubblicazione dell'avviso sospende il termine di tre mesi, previsto dall'articolo 40, comma 3. Nel caso in cui la Corte Costituzionale dichiari la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il termine riprende a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della decisione assunta dalla Corte Costituzionale. Durante il periodo di sospensione ogni attività preordinata allo svolgimento del referendum statutario è preclusa.
3. La richiesta di referendum eventualmente presentata prima della sospensione del termine conserva validità nel caso in cui la Corte Costituzionale dichiari la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale; al contrario, la perde qualora venga pronunciata l'illegittimità totale o parziale della deliberazione statutaria.

Articolo 43

(Norme procedurali per la raccolta delle firme e il deposito della richiesta referendaria)

1. Ai fini della presentazione della richiesta di referendum da parte di un cinquantesimo degli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni regionali, i promotori in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci presentano al competente ufficio consiliare i fogli per la raccolta delle firme. All'inizio di ciascun foglio o gruppo di fogli deve essere riportata la formulazione di cui all'articolo 40, comma 3.
2. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fogli, le operazioni cui devono essere sottoposti, la raccolta e la verifica delle firme, le spese relative alla loro autenticazione, il deposito della richiesta referendaria, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12 e 13.
3. I Consiglieri regionali, in numero non inferiore a un quinto dei componenti dell'Assemblea Legislativa, che intendono proporre il referendum presentano richiesta scritta al Presidente dell'Assemblea Legislativa, che ne dà atto mediante verbale redatto dall'ufficio competente, del quale viene rilasciata copia. Nella richiesta vengono indicati due delegati, scelti tra i Consiglieri promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.

Articolo 44

(Disposizioni speciali per lo svolgimento del referendum statutario)

1. L'Ufficio di Presidenza, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al presente Capo, delibera l'effettuazione del referendum non oltre trenta giorni dal deposito della richiesta referendaria.
2. Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta regionale, indice il referendum con proprio decreto, entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, fissando la data in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione. Nel caso in cui, prima del decreto di indizione, venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale altra deliberazione statutaria, l'indizione può essere ritardata oltre i termini previsti, fino a un massimo di sei mesi, affinché il referendum eventualmente richiesto sulla successiva deliberazione possa svolgersi contestualmente al referendum già richiesto.
3. La deliberazione statutaria sottoposta a referendum è approvata qualora abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi e viene, quindi, promulgata.
4. La deliberazione statutaria non approvata decade.

CAPO III (NORME COMUNI)

Articolo 45

(Norme applicabili ai referendum consultivi)

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 e 37.

Articolo 46

(Schede per il referendum consultivo)

1. Le schede per i referendum di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni quesito referendario. Esse, stampate a cura delle strutture della Giunta regionale, sono predisposte sulla base dei modelli di cui agli allegati C e D, E e F.

Articolo 47

(Proclamazione dei risultati del referendum e loro pubblicazione)

1. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale.

TITOLO IV

REFERENDUM CONSULTIVI OBBLIGATORI A NORMA DELL'ARTICOLO 133 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DELLO STATUTO

Articolo 48

(Oggetto del referendum consultivo obbligatorio)

1. Ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione e dell'articolo 9, comma 3, dello Statuto, sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge e le istanze concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
2. Il presente Titolo disciplina l'esercizio dell'iniziativa in materia di riordino territoriale e le procedure per lo svolgimento del referendum consultivo obbligatorio.

CAPO I

PROCEDIMENTO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, LE MODIFICAZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI, LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Articolo 49

(Presupposti)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono disposte con legge regionale.
2. L'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali possono riguardare

- esclusivamente territori contigui appartenenti alla stessa Provincia o Città metropolitana e devono rispondere a esigenze di un più razionale assetto del territorio, nonché di una più funzionale ed economica organizzazione, gestione e utilizzazione dei servizi.
3. Si può procedere al mutamento della denominazione del Comune quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, ovvero quando vi sia modificazione della circoscrizione comunale. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.
 4. In particolare, la legge regionale dispone:
 - a) l'istituzione di nuovi Comuni mediante:
 1. fusione di due o più Comuni, eventualmente già costituiti in unione;
 2. costituzione in Comune o in Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parti del territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti;
 - b) la modificazione della circoscrizione comunale, qualora al territorio di un Comune venga aggregata parte del territorio contiguo di altro Comune;
 - c) la fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo.
 5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a), numero 1, b) e c) occorre tener conto dei seguenti elementi:
 - a) le condizioni geomorfologiche e topografiche dei luoghi;
 - b) l'esistenza di rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale e alle relazioni culturali;
 - c) l'esigenza di realizzare una più adeguata ed economica organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare riferimento al sistema dei trasporti e della viabilità, avuto anche riguardo ai piani e ai programmi regionali;
 - d) l'esistenza di forme di collaborazione in atto, quali unioni di comuni, autorità di bacino e gestioni associate di servizi.
 6. Nel caso di cui al comma 4, lettera a), numero 2, è necessario che:
 - a) il nuovo Comune abbia una popolazione superiore a 10.000 abitanti e la sua costituzione non comporti che altri Comuni scendano al di sotto di tale limite;
 - b) il nuovo Comune presenti disponibilità di mezzi finanziari ed economici sufficienti a provvedere all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei pubblici servizi;
 - c) sussista una obiettiva separazione, in rapporto alla situazione dei luoghi, alle tradizioni locali, ai caratteri di autosufficienza delle frazioni, borgate o parti del territorio rispetto al Comune o ai Comuni di origine.

Articolo 50

(Presentazione dell'iniziativa legislativa o dell'istanza)

1. Per l'istituzione di nuovi Comuni o la modificazione delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 49, comma 4, lettere a) e b) o per la modificazione delle denominazioni comunali di cui all'articolo 49, comma 3, i soggetti di cui all'articolo 1 possono presentare una proposta di legge al Presidente dell'Assemblea Legislativa. I Consigli comunali o il venti per cento degli elettori residenti in un Comune che non siano in grado di attivare l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 1 possono presentare apposita istanza al Presidente dell'Assemblea Legislativa affinché venga attivato il necessario procedimento. Nel caso di iniziativa legislativa o di istanza esercitata dagli elettori, le firme dei presentatori sono raccolte secondo le modalità previste dal Titolo I, Capo II, della presente legge.
2. L'iniziativa legislativa o l'istanza sono accompagnate da una relazione che indica la corrispondenza tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all'articolo 49. La relazione deve altresì contenere:
 - a) la descrizione dei confini del Comune da istituire o dei Comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche;

- b) le indicazioni di natura demografica e socio economica relative sia alla nuova realtà territoriale che ai Comuni coinvolti, nonché del loro stato economico patrimoniale.

Articolo 51

(Procedimento a seguito di iniziativa legislativa e di istanza)

1. Entro sette giorni dal ricevimento, il Presidente dell'Assemblea Legislativa trasmette le iniziative legislative o le istanze ai Comuni interessati per la formulazione, nei successivi trenta giorni, di un parere obbligatorio da parte dei rispettivi Consigli.
2. Il parere non è richiesto ai Comuni promotori delle iniziative legislative e delle istanze, nonché per le istanze presentate a norma dell'articolo 54.
3. L'Assemblea Legislativa delibera sulla proponibilità dell'iniziativa legislativa o sull'accogliibilità dell'istanza in base all'istruttoria svolta dalla Commissione competente e, in caso affermativo:
 - a) delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio previsto dall'articolo 9 dello Statuto;
 - b) stabilisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare;
 - c) individua, ove necessario, l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;
 - d) affida alla Giunta regionale, nel caso di presentazione di istanza, l'incarico di elaborare, entro trenta giorni, il conseguente disegno di legge. Nel caso di presentazione di iniziativa legislativa, quest'ultima, allegata dalla Commissione allo schema di deliberazione, resta giacente presso l'Assemblea Legislativa fino alla conclusione delle procedure referendarie.
4. Qualora il parere dei Consigli comunali di cui al comma 1 sia contrario, l'Assemblea Legislativa approva la deliberazione di cui al comma 3 con la maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza qualificata, decorso un anno, l'iniziativa legislativa o l'istanza può essere ripresentata e l'Assemblea si esprime a maggioranza assoluta.
5. Il Presidente della Giunta, sentita la Giunta regionale, indice il referendum con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione dell'Assemblea Legislativa, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Nel caso in cui, nel periodo intercorrente fra l'emanazione del decreto e la data fissata per il referendum consultivo, siano indette elezioni politiche o referendum nazionali o referendum regionali abrogativi, il Presidente della Giunta ha facoltà di rinviare la data di svolgimento del referendum obbligatorio di non oltre tre mesi, oppure di modificare la data affinché il referendum consultivo obbligatorio sia contestuale alle altre consultazioni indette, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni amministrative che riguardino Comuni interessati al referendum consultivo obbligatorio.
7. Nel caso in cui siano già indette elezioni politiche o referendum nazionali o referendum regionali abrogativi, il Presidente della Giunta che si accinge ad adottare il decreto di indizione del referendum consultivo obbligatorio ha facoltà di disporre che questo sia contestuale alle altre consultazioni indette, previa intesa con il Ministero dell'Interno per le consultazioni nazionali, fissando la data anche in deroga ai termini di cui al comma 5, entro i limiti necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
8. Hanno diritto al voto le popolazioni di tutti i Comuni direttamente interessati alle istituzioni e modificazioni, intendendosi per tali gli elettori residenti e i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (d'ora in poi "cittadini dell'Unione") residenti nei Comuni stessi.
9. I cittadini dell'Unione devono essere iscritti alla lista elettorale aggiunta di cui al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del

diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).

10. Il referendum consultivo obbligatorio per la costituzione in Comune o in Comuni autonomi di una o più frazioni, borgate o parte di territorio di uno stesso Comune o di Comuni distinti ovvero per le modificazioni dei confini del territorio comunale, può riguardare la sola popolazione del territorio oggetto del trasferimento qualora l'Assemblea Legislativa rilevi la sussistenza di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) la popolazione o il territorio oggetto di trasferimento risulti inferiore rispettivamente al trenta per cento della popolazione o al dieci per cento del territorio del Comune di origine o di quello di destinazione;
 - b) l'area non abbia un'incidenza rilevante sugli interessi del Comune cedente e della relativa popolazione complessiva.
11. Le norme di cui al comma 10 non operano per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
12. Per lo svolgimento del referendum si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 e 37.
13. Qualora il referendum interessi solo una parte della popolazione della Regione, sono costituiti Uffici centrali circoscrizionali solo nelle Province e Città metropolitana i cui elettori siano chiamati, in tutto o in parte, a votare.
14. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni quesito referendario. Queste ultime, stampate a cura delle strutture della Giunta regionale, sono predisposte sulla base dei modelli di cui agli allegati C e D.
15. Il referendum non può essere effettuato per la determinazione, la rettifica e la contestazione di confine tra Comuni.

Articolo 52

(Proclamazione dei risultati del referendum consultivo obbligatorio e loro pubblicazione)

1. Nel caso di referendum consultivo obbligatorio sull'istituzione dei nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il quesito sottoposto a referendum è accolto quando in ciascuno dei Comuni interessati abbia partecipato al voto almeno il 30 per cento degli aventi diritto di cui all'articolo 51, commi 8 e 9, e la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in ciascuno degli stessi sia favorevole. I risultati del referendum sono indicati sia come esito complessivo sia come esiti distinti per ciascun Comune.
2. Il Presidente della Giunta regionale non appena ricevuto il verbale di proclamazione del risultato della votazione da parte dell'Ufficio regionale per il referendum, dispone la pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale.

Articolo 53

(Adempimenti dell'Assemblea Legislativa successivi al referendum consultivo obbligatorio)

1. L'Assemblea Legislativa delibera relativamente alla legge istitutiva di nuovo Comune o modificativa delle circoscrizioni o denominazioni comunali entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dei risultati del referendum.

Articolo 54

(Procedimento di fusione per incorporazione)

1. L'iter legislativo relativo alla fusione per incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, di cui all'articolo 49, comma 4, lettera c), può essere avviato solo a condizione che tutti i

- Consigli comunali interessati approvino, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, apposita istanza preceduta dal referendum consultivo comunale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il referendum è indetto a seguito di iniziativa per avviare l'incorporazione presentata con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali o da almeno il 20 per cento degli elettori residenti in ciascun Comune interessato all'incorporazione. In questo caso, le firme dei sottoscrittori devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito della richiesta e la regolarità di quest'ultima viene accertata dal Comune entro i trenta giorni successivi al deposito. Il referendum è indetto nei successivi trenta giorni. I Comuni danno comunicazione alla Regione dell'avvio dell'iniziativa per il procedimento di fusione.
 3. Il referendum è deliberato dai Consigli comunali e indetto dai Sindaci. Viene svolto nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione e secondo le restanti norme degli statuti e dei regolamenti comunali, nella medesima giornata in ciascun Comune e può avere ad oggetto anche la modifica della denominazione comunale.
 4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori dei Comuni interessati e i cittadini dell'Unione secondo quanto previsto dall'articolo 51, commi 8 e 9. Per la validità del referendum si applica quanto previsto dall'articolo 52, comma 1.
 5. Con decreto del Presidente della Regione vengono predisposti i modelli tipo delle schede di votazione, del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati; vengono, inoltre, definite le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative.
 6. Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. Lo scrutinio avviene subito dopo il termine delle operazioni elettorali. Terminato lo spoglio sono redatti i verbali di scrutinio. Entro dieci giorni dalla data di svolgimento del referendum gli uffici comunali preposti procedono alla proclamazione dei risultati.
 7. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari rappresentati nei Consigli dei Comuni interessati alla fusione per incorporazione e, nel caso di richiesta da parte del 20 per cento degli elettori ai sensi del comma 2, un rappresentante dei sottoscrittori individuato tra chi ha provveduto al deposito delle firme.
 8. All'esito del referendum i Consigli comunali interessati all'incorporazione devono deliberare, entro e non oltre i successivi trenta giorni, se procedere o meno con l'approvazione dell'istanza di cui al comma 1. L'istanza, qualora approvata, viene presentata al Presidente dell'Assemblea Legislativa a firma congiunta di tutti i Sindaci corredata della relazione di cui all'articolo 50, comma 2. Essa deve, inoltre, attestare l'avvenuto espletamento del referendum e la regolarità delle operazioni referendarie e deve essere corredata del verbale di proclamazione dei risultati.
 9. L'Assemblea Legislativa con propria deliberazione che dà atto della regolarità dell'istanza, in base alle verifiche effettuate dai competenti uffici, conferisce mandato alla Giunta di presentare il relativo disegno di legge entro trenta giorni e delibera sul medesimo nei successivi sessanta.
 10. Le spese del referendum sono rimborsate dalla Regione secondo quanto previsto dall'articolo 31.
 11. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

CAPO II

ALTRE NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE

Articolo 55 ***(Successione nei rapporti)***

1. La regolazione dei rapporti conseguenti all'istituzione di nuovi Comuni o alla modifica delle circoscrizioni comunali è disciplinata dalla legge regionale che le dispone.
2. Sono in ogni caso rispettati i seguenti criteri:
 - a) il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono al territorio e alle popolazioni distaccate dal Comune di origine;
 - b) al Comune di nuova istituzione o al Comune la cui circoscrizione risulti ampliata è trasferita, d'ufficio o a domanda degli interessati, una quota proporzionale del personale del Comune di origine, fermo restando il trattamento giuridico ed economico e la qualifica già acquisiti.
3. I regolamenti, i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei Comuni di origine restano in vigore fino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione o il Comune la cui circoscrizione risulti ampliata.
4. Con riguardo alle fusioni per incorporazione si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia e, in particolare, dall'articolo 1, commi 130, 131 e 133 della l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 56 ***(Determinazione e rettifica dei confini)***

1. Qualora un confine tra due o più Comuni non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o sia comunque incerto, i Comuni interessati possono proporre la determinazione o, se occorre, la rettifica dei confini mediante accordo.
2. Qualora i Comuni non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, il provvedimento è assunto dalla Città metropolitana o dalla Provincia competente per territorio, la quale provvede d'ufficio o su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri enti interessati, ovvero dal Presidente della Giunta regionale qualora i Comuni appartengano a Province diverse.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 57 ***(Abrogazioni)***

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) la legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari);
 - b) la legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni) e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo l'articolo 22 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017);

- c) la legge regionale 7 marzo 2002, n. 9 (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali);
- d) la legge regionale 29 marzo 2004, n. 6 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni));
- e) la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 123, comma 3, della Costituzione);
- f) la legge regionale 4 ottobre 2006, n. 27 (Integrazione dell'articolo 42 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari));
- g) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro));
- h) la legge regionale 29 novembre 2013, n. 38 (Modifica della legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari)) ;
- i) l'articolo 28 della regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014) e successive modificazioni e integrazioni;
- j) la legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di referendum popolari regionali. Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto sull'iniziativa e sui referendum popolari)).

Articolo 58

(Disposizioni transitorie)

1. Per i procedimenti di iniziativa popolare e di referendum già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) le fasi già completate secondo la previgente normativa conservano la loro validità;
 - b) le fasi non completate sono disciplinate dalla presente legge.

Articolo 59

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 luglio 2020

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

Allegato B
Scheda di votazione per il referendum abrogativo previsto dall'articolo 8 dello Statuto
Parte esterna della scheda

Repubblica Italiana
REGIONE LIGURIA


REFERENDUM ABROGATIVO

.....
(data)

Provincia/Città metropolitana di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore



Timbro

ALLEGATI C e D

(Modello della scheda di votazione per il referendum consultivo previsto dal Capo I del Titolo III e dall'articolo 46 della legge e per il referendum consultivo di cui all'articolo 51 della legge)

Allegato C

**Scheda di votazione per il referendum consultivo di cui all'articolo 9 dello Statuto
Parte interna della scheda**

**Repubblica Italiana
REGIONE LIGURIA**

**REFERENDUM REGIONALE
CONSULTIVO**

Volete

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SI		NO
-----------	--	-----------

Allegato D
Scheda di votazione per il referendum consultivo di cui all'articolo 9 dello Statuto
Parte esterna della scheda

Repubblica Italiana
REGIONE LIGURIA


REFERENDUM REGIONALE
CONSULTIVO

.....
(data)

Provincia/Città metropolitana di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore



.....

ALLEGATI E e F

(Modello della scheda di votazione per il referendum confermativo statutario di cui al Capo II del Titolo III e all'articolo 46 della legge)

Allegato E

**Scheda di votazione per il referendum abrogativo previsto dall'articolo 76 dello Statuto
Parte interna della scheda**

**Repubblica Italiana
REGIONE LIGURIA**

REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO

Approvate il testo della deliberazione statutaria della Regione Liguria recante
.....
.....
approvata dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria in data
..... e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria numero
del
.....
.....

SI	 	NO
-----------	----------	-----------

Allegato F
Scheda di votazione per il referendum abrogativo previsto dall'articolo 76 dello Statuto
Parte esterna della scheda

Repubblica Italiana
REGIONE LIGURIA


REFERENDUM CONFERMATIVO STATUARIO

.....
(data)

Provincia/Città metropolitana di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore



.....
Timbro

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2020, n. 12

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Alessandro Piana, Luigi De Vincenzi, Claudio Muzio in data 27 novembre 2018, dove ha acquisito il numero d'ordine 230;
- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 4 dicembre 2018;
- c) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti in data 3 febbraio 2020 per entrambi i pareri assegnati;
- d) è stata esaminata e approvata all'unanimità con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 2020
- e) la legge regionale entra in vigore il 30 luglio 2020.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**Relazione di maggioranza (Vaccarezza A. e Rossetti S.)**

l'iniziativa della presente proposta di legge nasce da un duplice obiettivo che consente, da un lato, l'adeguamento della normativa regionale vigente in materia di iniziativa popolare e referendum alle novità introdotte nel 2005 dagli articoli 7, 8, 9, 10 dello Statuto e, dall'altro, la riunione in un unico testo che ricomprenda anche le procedure per l'esercizio dell'iniziativa in materia di riordino territoriale, nell'ambito delle quali un momento significativo è rappresentato dal referendum obbligatorio delle popolazioni interessate, previsto dall'articolo 133 della Costituzione, quale presupposto indispensabile per procedere all'istituzione di nuovi comuni o alla modificazione di circoscrizioni e denominazioni comunali.

In questo articolato viene, inoltre, disciplinata per la prima volta la procedura per addivenire alla fusione per incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, introdotta dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni.

Nell'ambito della revisione organica della materia referendaria, il testo di legge in esame assorbe la disciplina del referendum confermativo sullo Statuto e sulle leggi di modificazione statutaria di cui all'articolo 123 della Costituzione, contenuta nella legge regionale 24 dicembre 2004, n. 31, che viene pertanto anch'essa abrogata. In particolare, viene recepito quanto dichiarato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 445/2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 31/2004, limitatamente alle parole "e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria". Pertanto, in aderenza a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 123 della Costituzione, che stabilisce che il referendum ivi previsto si svolga sull'intera delibera statutaria, tanto nel caso in cui sia stata dichiarata l'illegittimità totale quanto nel caso in cui sia stata dichiarata l'illegittimità parziale della delibera statutaria, le operazioni del procedimento referendario eventualmente compiute prima del ricorso del Governo divengono necessariamente inefficaci.

Trattandosi sostanzialmente di un riordino di normative già esistenti, ad eccezione della parte riguardante la fusione per incorporazione, gli aspetti più significativi e innovativi del testo riguardano i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa, tra i quali viene richiamato anche il Consiglio delle Autonomie locali, che la esercita nelle materie di competenza, precisando che i limiti che il CAL incontra nell'esercizio dell'iniziativa legislativa sono quelli previsti per l'iniziativa popolare dall'articolo 10 dello Statuto; il rinvio a quanto disposto per l'iniziativa popolare per ciò che attiene le modalità di presentazione della proposta di legge, l'assistenza degli uffici regionali, il giudizio di ammissibilità, l'esame da parte del Consiglio regionale Assemblea Legislativa; gli accertamenti e le valutazioni di ammissibilità sulle iniziative popolari e referendarie rimessi all'Ufficio di Presidenza, non essendo più prevista la Consulta Statutaria a seguito dell'abrogazione, nel 2015, degli articoli 74 e 75 dello Statuto; l'innovazione della disciplina del referendum consultivo facoltativo, in osservanza delle disposizioni statutarie, modificate nel 2005 (articolo 9 dello Statuto).

Con riferimento al caso di modificazione legislativa successiva alla indizione del referendum abrogativo, il testo di legge recepisce l'orientamento della Corte Costituzionale espresso con sentenza n. 68 del 1968 e ribadito in successive sentenze (ex multis, sentenza n. 174/2011) con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970 n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) limitatamente alla parte in cui non prevede che, se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative.

La disciplina regionale vigente delle procedure per l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, la regolazione dei rapporti conseguenti, viene adeguata alle norme statali nel frattempo intervenute, quali l'abrogazione della legge 142/1990 e le modifiche al TUEL.

Viene, infine, inserita ex novo la disciplina delle procedure per l'incorporazione di uno o più comuni in un altro, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 56/2014.

In sede di esame da parte della competente Commissione, il testo di legge è stato approvato ad ampia maggioranza di voti da parte di tutte le forze politiche presenti, avendo anche recepito proposte di emendamento presentate a seguito delle audizioni con il Coordinamento dei piccoli comuni, concernenti modifiche ai quorum attualmente previsti per la presentazione dell'iniziativa legislativa nei procedimenti per l'istituzione di nuovi comuni, le modificazioni delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, la fusione per incorporazione, e per la validità dei referendum conseguenti.

Si auspica, in conclusione, che il presente testo di legge venga suffragato con ampi consensi anche in sede di Aula, al fine di consentire una rapida adozione di una legge regionale recante il riordino della materia istituzionale in essa contenuta, considerando, altresì, che, essendo un testo di adeguamento recante procedure tecniche, non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione di minoranza (Salvatore A.)

PREMESSA PER UN GOVERNO PARTECIPATO DELL'ENTE REGIONE

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 ha riaffermato due principi fondamentali:

- 1. I partiti e quindi i rappresentanti eletti nei partiti non acquisiscono ruolo costituzionale ma sono solo strumenti di esercizio del diritto di associazione che la costituzione riconosce ai cittadini*

2. *La sovranità popolare appartiene costituzionalmente ai cittadini anche dopo le elezioni e quindi nessuna legge elettorale può stravolgere questo principio costituzionale*

Il cittadino è quindi al centro della democrazia rappresentativa e il cittadino quindi deve essere l'attore del processo decisionale insieme con le istituzioni preposte e a prescindere dalla mediazione dei soggetti partitici organizzati, perché: "nel sistema della democraticità delle decisioni l'adeguatezza della istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizioni di contraddire" (Consiglio di Stato Ad Plen n.14 del 15/9/1999)

Quindi il vero problema oggi è affiancare agli istituti tradizionali della democrazia rappresentativa: istituti e regole di democrazia partecipativa all'interno degli ordinamenti giuridici vigenti.

Occorre quindi sconfiggere la pseudo cultura decisionista che in realtà nasconde un dato di fatto: oggi nelle società delle reti informative senza consenso reale costruito sui territori non si realizza nulla o quasi.

Per queste ragioni sia di principio che oggettive occorre che la Regione investa sia in termini normativi che di risorse di bilancio al fine di definire un modello di governo partecipato dei processi decisionali strategici a rilevanza ambientale e territoriale.

DALLA ANALISI DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E COMUNITARI SOPRA ESPOSTI EMERGONO I LIMITI DEL DISEGNO DI LEGGE IN DISCUSSIONE

Il disegno di legge in se , sotto il profilo giuridico costituzionale, non pone particolari problematiche da contestare . Diciamo che il ddl assume il significato di un compito istituzionale di adeguamento della attuale normativa regionale in materia di consultazione dei cittadini, alle novità statutaria e nazionali (comprese alcune sentenze della Corte Costituzionale). Non a caso nella prima parte della relazione al ddl si afferma testualmente: "Trattandosi sostanzialmente di un riordino di normative già esistenti, ad eccezione della parte riguardante la fusione per incorporazione..."

DALLA ANALISI DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI E COMUNITARI SOPRA ESPOSTI ALCUNE PROPOSTE INTEGRATIVE AL DISEGNO DI LEGGE IN DISCUSSIONE

Quello che emerge dalla lettura del ddl è quello che non c'è, ma quello che non c'è può essere tradotto in proposte integrative al ddl, Avanziamo quindi alcuni esempi:

1. *l'istituzione del "dibattito pubblico regionale" come "processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti ed interventi che hanno una particolare rilevanza per la comunità regionale". Previsione in linea con le novità emergenti a livello nazionale, basti pensare all'art. 22 del d.lgs. 50/2016 che introduce il dibattito pubblico per le "grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città o sull'assetto del territorio".*
2. *l'introduzione di meccanismi volti ad incrementare la trasparenza e l'informazione sugli atti pubblici. In dettaglio: la possibilità di espletare via web almeno il 50% dei procedimenti amministrativi; la pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione regionale e delle società controllate dalla Regione, salvo un ristretto e specifico numero di atti per motivi di necessaria segretezza o riservatezza; la tempestiva pubblicazione di atti complessi, come bilanci e piani, oltre che in versione integrale, in una versione semplificata comprensibile da chiunque, anche per consentire la formulazione di proposte e suggerimenti da parte della cittadinanza.*
3. *Possibilità di presentare mozioni di indirizzo(proposte da un numero di cittadini significativo oppure da un numero determinato di consigli comunali) che costringa la Regione a predisporre disegni di legge regionali sulla materia oggetto della mozione*
4. *Prevedere un referendum propositivo. Riporto come un esempio un articolo tipo:*

- “1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all’articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall’articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare. 2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa. 3. L’esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l’esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso. 5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio”*
5. *Referendum consultivo: può essere promosso, secondo il ddl, articolo 38, l’iniziativa in tal senso possa essere assunta da un terzo dei componenti dell’Assemblea Legislativa o dalla Commissione alla quale il progetto è assegnato per l’esame e che debba essere approvata a maggioranza dall’Assemblea. Pare scelta riduttiva che andrebbe estesa anche ad un determinato numero di cittadini.*

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2020, N. 13**Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1***(Finalità)***

1. La Regione Liguria, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
2. I comuni e gli enti locali che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico Protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Articolo 2***(Comunità energetiche)***

1. La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale. A tal fine, la comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.
2. L'obiettivo primario della comunità energetica è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché, eventualmente, l'immagazzinamento dell'energia prodotta, al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.
3. Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e privati.

4. Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri attraverso l'utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale.

Articolo 3

(Competenze)

1. Le comunità energetiche:
 - a) possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni e integrazioni, del supporto del Gestore dei servizi elettrici al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;
 - b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
 - c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.
2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

Articolo 4

(Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici)

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico permanente cui partecipano i rappresentanti delle comunità energetiche, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili e i dirigenti delle strutture regionali competenti, al fine di:
 - a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
 - b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all'articolo 27 della l. 99/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

Articolo 5

(Sanzioni)

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'articolo 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.
2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Articolo 6

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all'articolo 4, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:
 - a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative;
 - b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;
 - c) il numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche.
2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

Articolo 7

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 luglio 2020

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2020, n. 13

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Sergio Rossetti in data 31 ottobre 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 275;*
- b) *è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, alla I Commissione, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 e alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 20 bis del Regolamento interno del Consiglio in data 31 ottobre 2019;*
- c) *la IV Commissione si è espressa negativamente a maggioranza, con emendamenti, in data 24 febbraio 2020;*
- d) *la V Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità proponendo una modifica, nella seduta del 26 novembre 2019;*
- e) *è stata esaminata e approvata all'unanimità con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 2020;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 30luglio 2020.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**Relazione di maggioranza (De Paoli G.)**

la proposta di legge sottoposta all'attenzione dell'Assemblea interviene sulla tematica della sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica mediante promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, attraverso lo strumento giuridico delle comunità energetiche, quali gruppi associati a composizione mista pubblica e privata, per l'autoconsumo e la generazione distribuita dell'energia elettrica.

L'articolato declina le modalità attraverso le quali sono disciplinate queste innovative figure senza scopo di lucro per lo sviluppo delle suddette finalità, coerenti con quelle previste a livello comunitario, compreso lo sviluppo locale in chiave di sostenibilità ed economica circolare. Alla Giunta regionale vengono demandate le specificazioni di natura tecnica e procedurale per garantire l'effettiva operatività dello strumento, a supporto del quale sono state previste modalità di monitoraggio e analisi dell'efficacia dell'intervento normativo mediante inserimento di una clausola valutativa.

La dotazione finanziaria a regime iniziale consta di 30.000 euro, che tuttavia non trovano tuttavia copertura nelle risorse regionali, rendendo pertanto non operativo il sistema previsto.

La proposta di legge, assegnata alla competenza di merito della IV Commissione, e su cui la V Commissione si è espressa sulla formulazione della clausola valutativa, è stato per il suddetto motivo respinta a maggioranza, demandando al Consiglio le ulteriori definitive valutazioni in merito.

Relazione di minoranza (Garibaldi L.)

Produrre energia da fonti rinnovabili è diventato sempre più accessibile e diffuso, sia per il pubblico che

per il privato. Si sono abbattuti i costi di produzione degli impianti, le tecnologie rendono più semplice la produzione di energia. Ma il sistema normativo italiano ha un principio: chi produce può consumare la sua energia, non distribuirla ad altri che non sia il gestore del sistema. Questo meccanismo, one-to-one, è molto rigido e rende quasi impossibile la costruzione di percorsi di autoconsumo e di distribuzione di energia di carattere diffuso

L'autoconsumo e la distribuzione condivisa delle energie rinnovabili sono invece un percorso incentivato dalla comunità europea, su cui poter sperimentare soluzioni innovative che consentano di rendere più efficiente la produzione e il consumo di energia. Pensiamo ad esempio a più Comuni che vogliono mettere in rete gli edifici pubblici su cui hanno installato dei pannelli fotovoltaici, o a condominii che vogliono distribuire l'energia prodotta, o ad una comunità locale che intenda condividere tra più soggetti l'energia prodotta da un mini impianto eolico, o dall'idroelettrico

Ad oggi non esiste uno strumento normativo che consenta di dare un vestito a chi produce energia da fonti rinnovabili e intende distribuirla ad altri soggetti a fini di autoconsumo collettivo.

La proposta di legge incentiva la promozione di queste comunità energetiche per diffondere le pratiche di autoconsumo nelle comunità locali: nel nord Europa sono già affermate da tempo, e ci sono utili sperimentazioni anche in Italia, dove diversi comuni hanno già stilato convenzioni e protocolli d'intesa per la costituzione di "sistemi energetici locali.

L'obiettivo della proposta di legge, è quello di fornire uno strumento normativo alle comunità locali per la costruzione di sistemi flessibili di distribuzione e condivisione delle energie rinnovabili. Progetti flessibili, più orientati alle esigenze delle comunità locali, dove allo stesso tempo si è consumatori e produttori condivisi, con la possibilità di ottenere anche un risparmio e una maggiore efficienza rispetto al sistema centralizzato.

La proposta di legge è stata votata in termini simili da altre Regioni. In Piemonte, dove da tempo esiste la più importante comunità energetica del Nord Italia, la normativa ha consentito di adottare progetti di autoconsumo che coinvolgono diversi soggetti, pubblici e privati. In Puglia recentemente è stata adottata una normativa simile.

Per la Liguria la realizzazione - in questa fase transitoria di recepimento delle normative comunitarie - di progetti di comunità energetiche rappresenterebbero un vantaggio competitivo rispetto ad altre realtà, e consentirebbero l'emergere di progettualità e sintesi possibile. Cito, solo a titolo di esempio, il tema dell'adozione delle comunità energetiche all'interno dei sistemi portuali, o per la messa a sistema del patrimonio edilizio pubblico di ARTE e/o dei Comuni.

Per queste ragioni, la proposta di legge si propone di sostenere e attivare progetti di comunità energetiche, di modo da attivare nel nostro territorio reti di autoconsumo in maniera sperimentale, anche rispetto all'avvio a livello nazionale. E' notizia di questi giorni che nel decreto Milleproroghe, in corso di conversione, è stato approvato un primo emendamento, rivolto agli utenti privati, per la costituzione di prime sperimentali comunità energetiche.

La normativa regionale, potrebbe collocarsi ad integrare questa normativa a livello nazionale e favorire la nascita di progetti, con un sistema di manifestazione di interesse e con risorse economiche limitate. Per queste ragioni si chiede di far partire questa sperimentazione, visto che la Commissione IV in sede referente ne ha condiviso l'impostazione, trovando la contrarietà sulla copertura economica.

LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2020, N. 14**Istituzione della giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1***(Istituzione della Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico)***

1. È istituita la Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico il 13 ottobre di ogni anno.
2. In occasione della Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico la Regione, le aziende, enti ed istituti del Servizio Sanitario Regionale promuovono e organizzano apposite iniziative ed eventi, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore.

Articolo 2***(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 luglio 2020

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2020, n. 14

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Viale, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 115 in data 9 dicembre 2019;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 12 dicembre 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 290;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi degli articoli 83, comma 1 e 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 13 dicembre 2019;*
- d) *la I Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità in data 17 aprile 2020, per entrambi i pareri;*
- e) *è stato esaminato e approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 2020;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 30 luglio 2020.*

2. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento salute e servizi sociali - Settore Staff del Dipartimento salute e servizi sociali

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2020, N. 15**Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione.**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**CAPO I
FINALITÀ, ISTITUZIONI E OPERATORI****Articolo 1*****(Finalità)***

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.
2. La Regione Liguria promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Articolo 2***(Definizioni)***

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:
 - 1) accertamento di morte: la constatazione dell'avvenuto decesso effettuato dal medico necroscopo;
 - 2) attività cimiteriali:
 - a. gestione delle concessioni cimiteriali;
 - b. tenuta dei registri amministrativi e trasmissione documentale con il comune di riferimento;
 - c. accettazione e custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre;
 - d. servizi di tumulazione (deposito all'interno di un loculo), esumazione (estrazione di resti inumati), inumazione (deposito nel terreno), estumulazione (estrazione del feretro dal loculo) del cadavere e altre attività ad esse propedeutiche o ad esse correlate;
 - e. vigilanza;
 - f. manutenzione del verde;
 - g. traslazione di defunti e dispersione delle ceneri all'interno delle strutture cimiteriali;

- h. individuazione dello spazio in area cimiteriale per il conferimento dell'ultimo saluto su espressa richiesta degli aventi titolo;
- 3) attività funebre: servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:
- a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti l'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) fornitura di cofani funebri e altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasferimento di salma e trasporto di cadavere e di resti mortali;
 - d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri ivi compresi gli interventi di tanato-cosmesi;
- 4) avviso di morte: comunicazione al Comune, ove è avvenuto il decesso, della morte di una persona;
- 5) cadavere: corpo del defunto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali dopo le ventiquattrore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- 6) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, collocata fuori dalle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri;
- 7) denuncia delle cause di morte: redazione della scheda "ISTAT" da parte del medico che ha constatato il decesso;
- 8) dichiarazione di morte: comunicazione al Comune, ove è avvenuto il decesso, della morte di una persona da parte di familiari o di chi per essi;
- 9) feretro: cofano sigillato contenente il cadavere destinato a sepoltura o cremazione;
- 10) medico necroscopo: medico che accerta la morte redigendo l'apposito certificato previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127) e successive modificazioni e integrazioni;
- 11) periodo di osservazione: periodo durante il quale la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza;
- 12) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerarsi corrispondentemente abbreviato;
- 13) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattrore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;
- 14) sala del commiato: struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, destinata, su richiesta dei familiari o degli aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi, nonché a esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato;
- 15) tempio laico: struttura all'interno del cimitero o del crematorio, adibita all'esposizione del feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato;
- 16) trasporto funebre: trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di accertamento o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione;
- 17) SCIA: segnalazione certificata di inizio attività, di cui alla legge regionale 3 luglio 2017, n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3 **(Funzioni della Regione)**

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
 - a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori, dei rispettivi ambiti di accoglienza e le relative norme gestionali;
 - b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e, sentite le categorie, le relative norme gestionali;
 - c) il piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, nonché della compatibilità economico finanziaria;
 - d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle autorimesse;
 - e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre;
 - f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
 - g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.
 - h) la modulistica unificata da adottare.

Articolo 4 **(Funzioni dei comuni)**

1. Il Comune assicura l'esercizio delle funzioni di polizia mortuaria e dei compiti attribuitigli dalla normativa statale e regionale, nonché le attività cimiteriali e di cremazione come definite dall'articolo 2, anche in associazione con altri comuni, e in particolare:
 - a) rilascia le autorizzazioni, previa presentazione di SCIA, previste dalla presente legge;
 - b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
 - c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
 - d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza dei defunti o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico con le modalità previste dall'articolo 19, commi 9 e 10;
 - e) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali;
 - f) definisce i turni di rotazione, dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
 - g) fissa le modalità e la durata delle concessioni;
 - h) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
 - i) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;
 - j) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria cimiteriale, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

2. Sono funzioni del Comune che, per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure (ASL):
 - a) la pianificazione cimiteriale;
 - b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre dichiarati in sede di presentazione della SCIA;
 - c) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre e sulla permanenza dei requisiti richiesti, sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

Articolo 5

(Funzioni delle ASL)

1. Le ASL, per quanto di competenza, esercitano le seguenti funzioni:
 - a) assicurano il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 10;
 - b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 50 e 51;
 - c) svolgono le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
 - d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale.

Articolo 6

(Attività funebre)

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del r.d. 773/1931 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) fornitura di cofani funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasferimento di salma, trasporto di cadavere, di resti mortali;
 - d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri, ivi compresi gli interventi di tanatocosmesi.
2. L'attività funebre è consentita unicamente a ditte individuali o società di persone o di capitali che abbiano presentato la SCIA al Comune ove esse hanno le proprie sedi, corredata delle prescritte autocertificazioni in merito al possesso dei requisiti indicati nel presente comma e circa l'assenza di cause ostative di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
 - a) disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, quali:
 - 1) almeno un carro funebre in proprietà, ovvero acquisito mediante contratto di noleggio per un periodo minimo di tre anni ovvero contratto di leasing, in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera;
 - 2) un'autorimessa per ogni Comune, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, in cui sia stata presentata la SCIA, attrezzata per la sanificazione e il ricovero di almeno un carro funebre in regola con le disposizioni di legge;
 - 3) una sede o filiale, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani ed altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel Comune ove viene presentata la SCIA e regolarmente aperta al pubblico;
 - 4) disponibilità diretta di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, con regolare

- rapporto di lavoro continuativo e permanente con il soggetto titolare di SCIA, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre;
- 5) disponibilità continuativa di ulteriore personale occupato con funzioni di necroforo, con minimo di quattro addetti, con regolare contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge stipulato direttamente con il soggetto titolare di SCIA ed in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte. Il personale di cui al punto 4), qualora svolga funzione di necroforo, può essere computato nel numero dei quattro necrofori di cui al presente punto;
 - 6) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ogni sede che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede principale di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, in persona diversa da quella impiegata in altre sedi, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione, in possesso dei requisiti formativi previsti;
- b) i requisiti di cui alla lettera a), punti 1), 2) e 5), relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità venga acquisita anche attraverso contratti di appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale, con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre o ricorrendo all'attivazione di processi di integrazione come la costituzione di consorzi o di società consortili ai sensi del Codice civile. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza e del lavoro. Qualora i requisiti di cui alla lettera a), punti 1), 2) e 5) siano ottenuti con le suddette forme contrattuali, deve esserne effettuata comunicazione ai comuni in cui si trovano le sedi e data evidenza alla clientela e nell'atto del conferimento del mandato allegando specifica documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere;
 - c) i soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altre imprese funebri con i contratti di cui alla lettera b), dovranno dimostrare la disponibilità diretta e continuativa dei requisiti strutturali ed organizzativi congrui al volume di lavoro richiesto, con un minimo numero di otto addetti necrofori in possesso dei requisiti formativi con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente e numero tre carri funebri;
 - d) i soggetti di cui alla lettera c) dovranno possedere per ogni quattro contratti sottoscritti, ulteriori rispetto ai primi dieci, almeno quattro addetti assunti con regolare contratto di lavoro continuativo e permanente e un'auto funebre, oltre la dotazione minima prevista alla lettera c);
 - e) presso la Regione Liguria è istituito un elenco delle imprese funebri, dei direttori tecnici e degli addetti necrofori con regolare attestato formativo, consultabile con strumenti di ricerca telematici.
3. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in uno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a coloro che abbiano riportato:
- a) condanna definitiva per uno dei reati di cui al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del Codice penale;
 - b) condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a tre anni;
 - c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

- d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2020, n. 136) e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.
4. Le condizioni ostative di cui al comma 3 si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, all'addetto alla trattazione degli affari responsabili delle sedi o filiali e devono essere auto-certificate dai medesimi soggetti a cui si riferiscono.
 5. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre intesa come mero procacciamento di clientela e l'integrale devoluzione dello svolgimento del servizio a favore di un altro soggetto autorizzato.
 6. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge nelle sedi e filiali o, su richiesta degli interessati, presso la residenza/domicilio del defunto o degli aventi diritto. L'attività per il conferimento dell'incarico non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private.
 7. È fatto assoluto divieto di proporre ed acquisire incarichi in ordine ad attività funebri, di proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:
 - a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e altre strutture sociosanitarie, socioassistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;
 - b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;
 - c) all'interno dei cimiteri.
 8. L'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici, con attività sanitarie e parasanitarie e con la gestione di cimiteri.
 9. I contratti in essere di cui al comma 8 cessano al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le imprese che svolgono l'attività funebre non possono svolgere, anche per tramite di proprio personale, attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero.
 10. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque propone od offre direttamente o indirettamente o sollecita o accetta, la proposta o l'offerta per provvigioni, regali di valore o vantaggi di qualsiasi natura ed importo per ottenere o per dare informazioni o facilitazioni ed a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.500,00 a euro 25.000,00. In caso di recidiva si può procedere alla sospensione dell'attività funebre da uno a tre mesi e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Articolo 7

(Requisiti formativi per gli addetti e requisiti minimi dei relativi corsi formativi)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione definisce i requisiti delle figure professionali e i contenuti dei relativi corsi formativi.

2. Le figure professionali interessate dalla presente disciplina sono:
 - a) per il settore funebre:
 - 1) responsabile della conduzione dell'attività e addetto alla trattazione degli affari;
 - 2) operatore funebre, necroforo, addetto al trasporto.
 - b) per il settore cimiteriale:
 - 1) addetto cimiteriale o necroforo;
 - 2) direttore cimiteriale;
 - 3) operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione.
3. La durata dei percorsi è così definita:
 - a) sessanta ore per la figura di responsabile della conduzione di attività e di addetto alla trattazione degli affari delle quali trentasei costituiscono il percorso di base;
 - b) trentasei ore per la figura di operatore funebre o necroforo o addetto al trasporto, di contenuto identico al percorso di base di cui alla lettera a);
 - c) ventiquattro ore per la figura di addetto cimiteriale o necroforo;
 - d) sessanta ore per la figura il direttore cimiteriale;
 - e) trentasei ore per la figura di operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione.
4. Tutte le figure professionali hanno specifici programmi formativi da svolgere. I corsi saranno erogati da enti di formazione accreditati presso Regione Liguria o associazioni del settore. Tutti i corsi precedentemente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, riferiti alle figure professionali, possono essere ritenuti validi solo se i loro contenuti risultino coincidenti con i programmi formativi decisi dalla Regione Liguria.
5. Il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre costituisce prerequisite per l'esercizio dell'attività funebre.
6. Per tutti gli addetti operanti nel settore alla data di entrata in vigore della presente legge, in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore a dieci anni nell'arco degli ultimi venti anni, in qualità di titolare o dipendente con regolare e continuativo rapporto di lavoro, la durata dei percorsi formativi di cui al comma 3 è ridotta nella misura del 50 per cento; gli addetti in qualità di titolare o dipendente con regolare o continuativo rapporto di lavoro in grado di dimostrare una continuità lavorativa superiore ai venti anni, sono totalmente esenti dalla frequentazione dei corsi formativi.
7. Presso la Regione è istituito un elenco delle imprese autorizzate a svolgere attività funebre, dei responsabili e degli addetti con regolare attestato formativo, consultabile con strumenti di ricerca telematici.
8. Per gli addetti che non abbiano maturato esperienze nel settore, costituiscono prerequisite specifici di ammissione ai corsi:
 - a) per il responsabile della conduzione dell'attività: obbligo scolastico assolto;
 - b) per l'addetto alla trattazione degli affari: obbligo scolastico assolto;
 - c) per l'operatore funebre o necroforo: obbligo scolastico assolto;
 - d) per gli operatori addetti alla conduzione di impianti di cremazione: obbligo scolastico assolto.
9. Nell'ambito dell'attività formativa di cui al presente articolo è ammesso all'esame finale chi ha frequentato almeno il 75 per cento delle previste ore complessive.
10. Per i corsi di responsabile della conduzione dell'attività e addetto alla trattazione degli affari, è prevista una verifica finale di fronte a commissione esterna, di cui farà parte almeno un membro rappresentante di una delle Federazioni del comparto funerario italiano di estensione nazionale.
11. Le modalità di svolgimento dei corsi e le modalità di verifica dell'apprendimento sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

CAPO II

DEFINIZIONI, ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

Articolo 8

(Accertamento di morte)

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico. La visita necroscopica non è soggetta al pagamento dei diritti sanitari.

Articolo 9

(Denuncia della causa di morte)

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1255 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni e integrazioni è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Articolo 10

(Medico necroscopo)

1. Le funzioni del medico necroscopo sono svolte da medici individuati dall'ASL tra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.
2. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni e integrazioni e, comunque, non oltre le trenta ore.

Articolo 11

(Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattrore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione, ovvero laddove l'ASL competente per territorio ne ravveda l'esigenza.
3. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso la residenza/domicilio del defunto o degli aventi titolo, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'ASL;
 - b) presso la struttura obitoriale della struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata;
 - c) presso la casa funeraria.
4. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.

5. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Articolo 12

(Trasferimento di salma durante il periodo di osservazione)

1. Durante il periodo di osservazione nell'arco delle ventiquattrore e indipendentemente che sia avvenuto l'accertamento di morte, su richiesta dei familiari o aventi titolo, il defunto può essere trasferito dall'impresa funebre delegata al proprio domicilio/residenza o di un avente titolo, alla struttura obitoriale, al deposito di osservazione o alla casa funeraria a seguito della certificazione rilasciata dal medico intervenuto, dal direttore sanitario o suo delegato oppure dal medico curante, che escluda il rischio per la salute pubblica. Tale certificazione è titolo sufficiente e valido per eseguire il trasferimento del defunto dal luogo di decesso al luogo di osservazione. Tali luoghi possono essere situati anche in Comune diverso all'interno del territorio regionale.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento di cui al comma 1 comunica tempestivamente all'Ufficiale di stato civile e all'ASL del Comune di decesso e a quello di destinazione la nuova sede ove la salma è stata trasferita.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il defunto è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. Qualora la durata del periodo di osservazione venga ridotta procedendo con l'accertamento di morte effettuato con l'esecuzione dell'elettrocardiogramma, nei tempi e nei modi previsti, su richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata con le modalità di cui al comma 3 verso il luogo prescelto per le onoranze, abitazione privata, casa funeraria, camera mortuaria per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato all'interno del territorio regionale o, con principi di reciprocità, anche verso regioni con analoghe disposizioni.
5. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine delle ventiquattro ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, purché avvenga nell'arco di tempo massimo di quarantotto ore.
6. Il trasferimento della salma può avvenire eccezionalmente in altri luoghi differenti da quelli previsti al comma 1 per il tributo di speciali onoranze, previa specifica autorizzazione del Sindaco.

Articolo 13

(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL.

Articolo 14

(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

CAPO III
SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA, SALA DEL COMMIATO E TEMPIO LAICO

Articolo 15

(Strutture obitoriali e deposito di osservazione)

1. Nel deposito di osservazione sono ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Le strutture obitoriali sono finalizzate all'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
3. Nell'ambito delle strutture sanitarie o socioassistenziali sono presenti i locali destinati a ricevere le persone decedute all'interno delle stesse.

Articolo 16

(Casa funeraria)

1. Per casa funeraria si intende la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nella quale, a richiesta degli aventi titolo del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme ed i cadaveri per le attività di osservazione, trattamenti conservativi e tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente, la vestizione, la composizione, la custodia, l'esposizione del cadavere, oltre le attività di onoranze funebri di commemorazione e commiato del defunto.
2. In presenza dei requisiti previsti dalla presente legge la casa funeraria può svolgere la funzione di sala del commiato in appositi locali a tale scopo esclusivamente adibiti nell'ambito della struttura.
3. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA la realizzazione e la gestione della casa funeraria ed il gestore definisce gli orari di apertura in funzione dei servizi funebri e delle condizioni di accessibilità da garantire.
4. Le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificato nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), integrate da quanto previsto dalla presente legge nel modo seguente:

- a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
 - b) camera ardente o sala di esposizione;
 - c) locale per la preparazione dei defunti;
 - d) servizi igienici per il personale;
 - e) servizi igienici per i dolenti;
 - f) sala per onoranze funebri al feretro;
 - g) almeno una cella frigorifera;
 - h) deposito per i materiali;
 - i) sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.
5. Le case funerarie non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle strutture sociosanitarie e socioassistenziali di ricovero con disponibilità maggiore di trentacinque posti letto.
 6. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto l'accesso esterno separato per i visitatori.
 7. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private, strutture sociosanitarie e socioassistenziali per la fornitura dei propri servizi.
 8. È compito del Comune vigilare sull'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale eventualmente integrati con normativa regionale avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico sanitari.
 9. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi i feretri sigillati in attesa del completamento del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.

Articolo 17

(Sala del commiato)

1. La sala del commiato è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera a), destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi strettamente necessari alla celebrazioni dei riti, nonché ad esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA la realizzazione e la gestione della sala del commiato.
2. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno ovvero anche a piani superiori purché dotati di vie di fuga dedicate, prive di barriere architettoniche e determinate in base all'affollamento massimo dei locali asserviti;
 - b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) altezza libera interna non inferiore a m. 3,00, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
 - d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
 - e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
 - f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
3. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.

4. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari e l'idoneità dei locali spettano all'ASL competente per territorio.
5. Le sale del commiato non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle strutture sociosanitarie e socioassistenziali di ricovero con disponibilità maggiore di trentacinque posti letto.

Articolo 18

(Tempio laico)

1. Nelle aree cimiteriali e nei crematori possono essere presenti strutture adibite all'esposizione del feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato per il periodo necessario alla celebrazione.

CAPO IV

TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 19

(Definizione di trasporto funebre)

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di accertamento o di rinvenimento, fino ai luoghi di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere e sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.
3. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
4. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune del cimitero di competenza.
5. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ASL di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico sanitarie.
6. La vigilanza sui trasporti spetta al Comune, che si avvale dell'ASL relativamente agli aspetti igienico sanitari.
7. Il trasferimento dei defunti deceduti in struttura sanitaria, sociosanitaria o socioassistenziale, dal reparto alle camere mortuarie interne non costituisce trasporto funebre ed è svolto da personale della struttura, che non possa essere messo in relazione con l'attività funebre. In caso di esternalizzazione, tale attività è incompatibile con soggetti che svolgono l'attività funebre o ad essi direttamente o indirettamente ricondotta.
8. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 11, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
9. Il Comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione o tramite bandi di affidamento:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato

di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari o per altre esigenze individuate dal Comune a tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
10. Nelle ipotesi di cui al comma 9 restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.
 11. Spetta al Comune l'individuazione dei criteri per l'attestazione di indigenza, stato di bisogno della famiglia e disinteresse dei familiari, nonché la valutazione del tipo di servizio da applicare, trattandosi di oneri a suo carico.
 12. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.
 13. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le domande e le autorizzazioni al medesimo sono esenti da bolli.

Articolo 20

(Caratteristiche dei cofani funebri)

1. Le caratteristiche delle casse, per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, debbono rispondere alle disposizioni nazionali in materia.
2. In caso di cremazione, devono essere utilizzati feretri realizzati nel rispetto delle norme UNI 11519-11520 relative agli standard di costruzione di cofani funebri.

Articolo 21

(Iniezioni conservative)

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo.

Articolo 22

(Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali)

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dalle imprese funebri.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale secondo il modello predisposto dalla Giunta regionale.

Articolo 23

(Trasporto di ossa e di ceneri)

1. Il trasporto di urne cinerarie e di cassette contenenti ossa o resti ossei, non essendovi controindicazioni igienico sanitarie, può essere svolto da chiunque ne abbia titolo, con qualunque mezzo, purché in possesso dell'autorizzazione comunale al singolo trasporto.

Articolo 24

(Mezzi di trasporto funebre e relative rimesse)

1. Il trasporto funebre deve essere svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati.
2. Tutti gli automezzi e gli accessori devono essere tenuti in buona efficienza, conservati e mantenuti con cura, provvedendo di volta in volta alle necessarie riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il trasporto funebre possa svolgersi nel modo più decoroso.
3. Gli automezzi devono essere in perfette condizioni d'uso, sia per quanto concerne il funzionamento sia per la sicurezza ed essere in regola con le vigenti disposizioni.
4. Le auto funebri devono essere, inoltre, dotate di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e sanificabile ed attrezzate con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
5. Il titolare dell'attività deve disporre del libretto sanitario del mezzo attestante l'idoneità dello stesso rilasciato, all'atto di messa in servizio, dall'ASL competente per territorio. Il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di idoneità e dell'assenza di avvenute variazioni strutturali deve essere autocertificato annualmente dal titolare del mezzo su apposito modello elaborato dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 3, lettera h), da trasmettere all'ASL competente per territorio e da allegare in copia al libretto sanitario.
6. Le autorimesse per il ricovero dei mezzi funebri sono autorizzate dal Comune in cui opera l'impresa funebre e devono essere provviste di attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli stessi.
7. La pulizia e sanificazione del vano di carico del mezzo funebre devono avvenire presso l'autorimessa autorizzata. La pulizia della carrozzeria e dell'abitacolo dei mezzi funebri può essere esternalizzata tramite specifico contratto con aziende specializzate.

Articolo 25

(Prodotti del concepimento)

1. L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'Ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedano la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri attraverso contenitori idonei dal punto di vista igienico sanitario.

CAPO V

TRASPORTO INTERNAZIONALE

Articolo 26

(Trasporto funebre tra Stati)

1. Il trasporto funebre internazionale deve essere svolto in ottemperanza alle normative vigenti.

CAPO VI
CIMITERI E DESTINAZIONE DEI CADAVERI E DELLE CENERI

SEZIONE I
COSTRUZIONE, REQUISITI, SERVIZI DEI CIMITERI

Articolo 27

(Costruzione dei cimiteri)

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e successive modificazioni e integrazioni, ogni Comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero nel contesto della pianificazione dei cimiteri.
2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto dei criteri di salvaguardia di cui agli articoli 58 e seguenti del d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni e attua le opportune azioni di recupero funzionale al riutilizzo e/o alla riqualificazione dei fabbricati di sepolture a tumulazione resisi liberi per scadenza dell'originaria concessione.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'ASL.

Articolo 28

(Gestione dei cimiteri)

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri, con eccezione della tenuta dei registri amministrativi e delle attività connesse, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. I comuni, previa ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, con provvedimento a cui assicurare la necessaria pubblicità, possono stabilire con atto motivato da comunicare alla Regione che le aziende svolgenti attività funebre possono, a completamento del servizio funebre, svolgere le operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).
3. Per gestione cimiteriale si intende l'accettazione e la custodia dei cadaveri o dei feretri al termine del servizio funebre, la relativa custodia, la tenuta dei registri amministrativi e la trasmissione documentale con il Comune di riferimento, la gestione delle inumazioni, la vigilanza e la manutenzione del verde e delle aree comuni, la gestione delle concessioni cimiteriali e le esumazioni ordinarie, la gestione dei templi laici.
4. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea.
5. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.
6. Laddove gli aventi titolo ne facciano espressa richiesta scritta al Comune che svolga tale attività è loro libera facoltà di indicare una società marmista, edile a cui affidare la chiusura del loculo, purché abilitata dal Comune stesso per l'esecuzione dei lavori cimiteriali.
7. Le attività di edilizia o assimilabili all'interno delle aree cimiteriali devono essere autorizzate dal Comune stesso, previa presentazione della documentazione inerente all'azienda che intende esercitare in area demaniale comunale.

Articolo 29**(Area di rispetto)**

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del r.d. 1265/1934 e successive modificazioni e integrazioni è individuata considerando:
 - a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
 - b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
 - c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

Articolo 30**(Requisiti minimi)**

1. In ogni cimitero o complesso cimiteriale cittadino sono presenti almeno:
 - a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.
2. In relazione alle richieste della popolazione, alla dimensione del cimitero e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Articolo 31**(Camera mortuaria)**

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

Articolo 32**(Ossario comune)**

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

Articolo 33**(Cinerario comune)**

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

SEZIONE II

INUMAZIONI E TUMULAZIONI CIMITERIALI

Articolo 34 ***(Diritto di sepoltura)***

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone, già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture sociosanitarie e socioassistenziali situate fuori del Comune;
 - d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25 e gli arti e le parti anatomiche riconoscibili.

Articolo 35 ***(Identificazione della sepoltura)***

1. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione sia in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Articolo 36 ***(Inumazione)***

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni. I campi di inumazione speciale, distinti o contigui a quelli comuni, sono destinati alla inumazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie ed estumulazioni. La durata della reinumazione viene stabilita in:
 - a) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti per favorire la ripresa dei processi di mineralizzazione delle spoglie mortali;
 - b) cinque anni ove non si ricorra all'impiego delle sostanze di cui alla lettera a).

Articolo 37
(Tumulazione)

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
3. La realizzazione di loculi areati è ammessa secondo le prescrizioni stabilite dalla Giunta con propria deliberazione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 38
(Sepoltura privata nel cimitero)

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree pubbliche per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.

SEZIONE III
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 39
(Esumazioni)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'ASL, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ASL.
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Articolo 40
(Estumulazione)

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Sono estumulazioni ordinarie anche quelle eseguite prima della scadenza della concessione, purché siano trascorsi venti anni da sepoltura stagna o dieci anni da sepoltura areata.
2. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ASL.
3. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Articolo 41***(Destinazione delle ossa e dei resti mortali)***

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. E, ' altresì, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.
2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

SEZIONE IV**TUMULAZIONI EXTRACIMITERIALI****Articolo 42*****(Cappella privata fuori del cimitero)***

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del r.d. 1265/1934 e successive modificazioni e integrazioni, destinate alla sepoltura di cadaveri e di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune, sentita l'ASL di riferimento.
2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Articolo 43***(Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)***

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 42, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemeritenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base dei requisiti definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), sentita l'ASL di riferimento.

SEZIONE V**CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI****Articolo 44*****(Cremazione)***

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere o i resti mortali o ossei, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Articolo 45***(Crematori)***

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
2. Il soggetto titolare dell'impianto e il soggetto gestore non possono svolgere congiuntamente attività funebre se non garantendo un'effettiva separazione societaria, organizzativa ed operativa e con proprietà diverse.

Articolo 46***(Autorizzazione alla cremazione)***

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della l. 130/2001.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
3. I defunti portatori di pacemaker non alimentati con batterie a radio nuclidi possono essere avviati a cremazione senza procedere al preventivo espianto dello stesso. Qualora risultasse necessario rimuovere il pacemaker dal defunto, tale operazione spetta a personale sanitario che interviene sia a domicilio e casa funeraria sia in ambiente nosocomiale. Al personale sanitario intervenuto per l'espianto del pacemaker spetta il corretto smaltimento del relativo rifiuto.

Articolo 47***(Espressione di volontà)***

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione e alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della l. 130/2001.

Articolo 48***(Consegna e destinazione finale delle ceneri)***

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per l'affido familiare o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale rilasciato dal Comune di decesso che, redatto in triplice originale, ne indica la destinazione finale. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c), o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È, altresì, ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

Articolo 49***(Dispersione delle ceneri)***

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello stato civile ai sensi della l. 130/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti in ottemperanza alla normativa vigente.
 3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.
 4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
 5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
 6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VII NORME COMUNI

Articolo 50

(Trattamenti particolari)

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'ASL detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'ASL e al Comune.

Articolo 51

(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'ASL, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Articolo 52

(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6 e 7, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00.
2. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.
3. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre applicando, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 10.
4. In caso di recidiva è, altresì, sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

Articolo 53

(Disposizioni transitorie)

1. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente a tale data. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.
2. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le ASL provvedono alla creazione e diffusione della modulistica uniforme in tutta la Regione Liguria adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO VIII

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TUMULAZIONE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Articolo 54

(Tumulazione degli animali di affezione)

1. Oltre a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 25 (Norme in materia di cimiteri di animali) e dal relativo regolamento di attuazione, la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, alla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2. L'attività di cui al comma 1 deve essere svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 55

(Vigilanza, controllo e sanzioni)

1. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione della presente legge, mentre si avvale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio per la vigilanza igienico sanitaria.
2. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, e quindi procedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Polizia provinciale, i Servizi Veterinari e i Servizi di Igiene dell'ASL competente per territorio.
3. La violazione delle norme contenute nella presente legge comporta, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in essa stabilite.
4. Quando le norme della presente legge dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione.
5. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. In caso di contestazione della violazione mediante notificazione, i termini per l'adempimento si computano a decorrere dalla stessa. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
6. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 5, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
7. Il Comune, su proposta dell'ASL territorialmente competente, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
8. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme della presente legge, secondo le procedure stabilite dagli articoli 17 e 18 della l. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 56

(Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri)

1. Ai fini della prevenzione del rischio di contrarre una malattia infettiva da parte degli addetti ai servizi autoptici, necroscopici e di pompe funebri, i servizi interessati si attengono alle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Articolo 57

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 10 luglio 2020

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2020, n. 15

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Angelo Vaccarezza, Fabio Tosi e Sergio Rossetti in data 25 novembre 2019, dove ha acquisito il numero d'ordine 288;*
- b) *è stata assegnata alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 e alla I Commissione, ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 26 novembre 2019;*
- c) *la II Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità licenziando un testo base, in data 27 febbraio 2020;*
- d) *la I Commissione si è espressa favorevolmente all'unanimità, nella seduta del 5 marzo 2020;*
- e) *è stata esaminata e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 30 giugno 2020;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 30 luglio 2020.*

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 16

Sospensione temporanea della presentazione di domande per Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sospensione temporanea della presentazione di domande)

1. La presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni e alla deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) e successive modificazioni e integrazioni, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

(Modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:
“d bis) provvedono alla nomina dei consigli di disciplina ai sensi dell’articolo 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) delle aziende affidatarie del servizio pubblico di trasporto;”.

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

1. Al comma 4 bis dell’articolo 34 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ARPAL può avvalersi dell’Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l’ambiente (OLPA) anche, previo assenso della Giunta regionale, attraverso una compartecipazione” sono sostituite dalle seguenti: “e per lo svolgimento delle attività di supporto alle funzioni di ARPAL, la medesima Agenzia si avvale, previo assenso della Giunta regionale, dell’Osservatorio Ligure marino per la Pesca e l’ambiente (OLPA) mediante la partecipazione totalitaria al medesimo Osservatorio, con conseguente applicazione ad OLPA delle disposizioni in materia di società in house, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Articolo 4

(Disposizioni transitorie dell’articolo 1)

1. Sono fatti salvi, sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 31/2012 e successive modificazioni e integrazioni, i procedimenti di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte:
 - a) le Conferenze di servizi interne di cui all’articolo 19 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla verifica preventiva di ammissibilità, anche se non ancora concluse con il rilascio del relativo parere;
 - b) le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono fatti salvi e restano fermi gli Accordi di programma e gli Accordi di pianificazione già sottoscritti.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie dell’articolo 2)

1. Sono fatti salvi gli atti di nomina dei consigli di disciplina di cui all’articolo 54 del r.d. 148/1931, già adottati dalla Città metropolitana di Genova e dalle province, quali enti di area vasta ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

Stato di previsione dell’entrata

- Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 300.000,00 (trecentomila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”.

Stato di previsione della spesa

- Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 300.000,00 (trecentomila/00) della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 2 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 13 luglio 2020

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, n. 16

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) la Giunta regionale, su proposta degli Assessori Andrea Benveduti e Giovanni Berrino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 120 in data 29 maggio 2020;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 giugno 2020, dove ha acquisito il numero d'ordine 307;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno e alla I Commissione ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 3 giugno 2020;
- d) la III Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, in data 18 giugno 2020;
- e) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, in data 22 giugno 2020;
- f) è stato esaminato e approvato, all'unanimità, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 2020;
- g) la legge regionale entra in vigore il 15 luglio 2020.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**Relazione di maggioranza (Consigliere De Paoli G.)**

L'emanazione degli atti legislativi finalizzati al contenimento del contagio del virus COVID-19, hanno sospeso la maggior parte delle attività commerciali al dettaglio (tranne che per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità) ed il sistema commerciale produttivo ligure ha subito una forte crisi, soprattutto a livello di piccole e medie imprese.

In questo momento di estrema difficoltà si ritiene di intervenire con la sospensione temporanea della presentazione di domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di vendita e centri Commerciali, per un periodo di tempo limitato fino al 31 dicembre 2020.

Questo periodo di tempo consentirà di verificare e meglio comprendere la portata di questo impatto sulla piccola e medio impresa del commercio ligure, al fine di riprogrammare i successivi interventi che la Regione Liguria potrà assumere per l'intero settore.

Sono fatti salvi i procedimenti di autorizzazione commerciale in itinere, oltre agli Accordi di programma ed Accordi di pianificazione già sottoscritti.

Si auspica, altresì, di trovare soluzioni moderne ed adeguate ai tempi, per consentire una rivitalizzazione delle attività dell'intero settore.

Con questo provvedimento si introduce altresì, tra le funzioni attribuite alla Città metropolitana di Genova ed agli Enti di area vasta (quali enti di governo degli ATO, di cui all'articolo 9 della l.r. 33/2013), la nomina dei componenti dei consigli di disciplina delle aziende affidatarie del servizio pubblico di trasporto, di cui all'articolo 54 del r.d. 148/1931.

Anche in questo caso sono fatte salve le nomine intercorse, già adottate dalla Città metropolitana e dalle Province.

Il testo del disegno di legge composto da sei articoli è stato esaminato dalla III Commissione, ha acquisito parere favorevole del CAL in data 4 giugno 2020 ed è stato approvato a maggioranza, con emendamento, in data 18 giugno 2020.

Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere Lunardon G.)

La sospensione temporanea della presentazione di domande per l'apertura di Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali predisposta con il presente DDL 307 fino al 31/12/ 2020 appare come una misura insufficiente per contrastare la gravissima situazione in cui versa tutto il settore del piccolo commercio a seguito dell'emergenza Covid, anche tenendo conto che l'intero comparto è stato già duramente colpito da eventi come la crisi economica esplosa nel 2008 e il tragico crollo del Ponte Morandi.

A seguito dell'emergenza Covid si stima a livello nazionale una riduzione dei consumi nell'ordine di 84 miliardi di euro concentrati per i tre quarti nel commercio tradizionale con ripercussioni inevitabilmente molto dolorose in termini di chiusura di esercizi e perdita di posti di lavoro anche sul nostro territorio. Per contrastare queste conseguenze altrimenti inevitabili si ritiene necessario intervenire sull'apertura di Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali in modo più netto di quanto disposto con il presente DDL e, raccogliendo le proposte avanzate nelle scorse settimane dalle associazioni del commercio liguri, prevedere il prolungamento di un anno della moratoria, cioè fino al 31 dicembre del 2021, includendo accanto alle nuove domande anche la sospensione delle procedure in itinere a suo tempo avviate, in modo tale che al settore del piccolo commercio venga garantito un periodo sufficiente per risentire positivamente degli effetti della sospensione. A tal fine vengono presentati due emendamenti al DDL 307 in esame sui quali si auspica l'espressione del voto favorevole dell'Aula mentre chiediamo all'Assessore competente la convocazione un Tavolo con le associazioni del commercio e della Grande Distribuzione Organizzata, aperto anche alle organizzazioni sindacali, per discutere le linee generali di un nuovo modello di rete commerciale che sia effettivamente sostenibile per tutti gli attori di questo comparto

Relazione di minoranza (Consigliere Salvatore A.)

Con il disegno di legge n. 307/2020 la Giunta propone di sospendere il deposito delle domande di apertura di grande strutture di vendita fino al 31 dicembre 2020 e di modificare la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico, attribuendo tale funzione alla Città Metropolitana di Genova e agli enti di area vasta.

In seguito all'emergenza sanitaria molte piccoli commercianti, già in difficoltà per la crisi economica e la concorrenza di centri commerciali e commercio elettronico, sono stati costretti a ridimensionare o cessare l'attività non potendo competere ad armi pari con le catene di supermercati che possono offrire prezzi migliori e una vasta quantità di prodotti, spesso però di qualità inferiore per aumentare il profitto.

Sospendere le domande solo per alcuni mesi e terminare le procedure di nuove aperture attualmente in corso significa non raccogliere le istanze delle associazioni di categoria e continuare a favorire la grande distribuzione organizzata (GDO), abbandonando al loro destino le piccole e medie imprese.

Inoltre, far coincidere la sospensione delle autorizzazioni GDO solo con il periodo di emergenza sanitaria, prorogato dal Governo fino al 31.12.2020, non ha nessun fondamento logico in quanto i negozi di prossimità e gli esercizi di vicinato non potranno certamente riprendersi in questi pochi mesi, date la forte contrazione dei consumi, la crisi economica in corso e le gravi problematiche infrastrutturali e di circolazione veicolare del nostro territorio.

Per consentire la rigenerazione urbana e mantenere vivi e sicuri i distretti commerciali dei nostri centri abitati è fondamentale aiutare le piccole attività commerciali con politiche urbanistiche di rilancio e gestione integrata e sostenibile.

Occorre contrastare l'assedio della GDO ai nostri centri urbani per renderli più attrattivi e funzionali, favorendo la competitività delle botteghe storiche e migliorando l'offerta nei distretti commerciali dei centri urbani.

Pertanto, si intende proporre un emendamento al DDL in oggetto per sospendere fin da subito gli iter autorizzativi e gli accordi di programma già stipulati con la GDO, rinviando eventuali nuove aperture di supermercati perlomeno per due anni.

Al fine di sostenere concretamente le nostre PMI e rivitalizzare i centri abitati sarebbe opportuno trasferire i centri commerciali fuori dai centri abitati e a tale proposito abbiamo predisposto una proposta di legge finalizzata alla definitiva sospensione delle domande di nuove aperture della GDO all'interno dei centri urbani, come già avvenuto in Veneto ed altre Regioni, per far respirare e rinascere il commercio di prossimità valore unico di presidio del territorio, sicurezza, e socialità.

Relazione di minoranza (Consigliere Tosi F.)

Il disegno di legge in oggetto propone la modifica di due articoli di normative diverse, ovvero il Testo Unico in materia di Commercio (l.r. 1/2007), e la disciplina del trasporto pubblico locale (l.r.33/2013).

Per quanto riguarda la prima modifica, (artt. 1 e 3 DDL, relativa al testo unico in materia di commercio, l.r. 1/2007), il DDL in oggetto ha la finalità di sospendere temporaneamente la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita e centri commerciali, al fine di tutelare i piccoli commercianti che svolgono la propria attività sul territorio ligure e che stanno subendo pesanti danni economici a causa del contagio da Covid 19, anche sulla base della richiesta avanzata in tal senso dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio al dettaglio che rappresentano i piccoli esercenti.

Sappiamo come il sistema commerciale e produttivo ligure, già provato dalla preesistente crisi economica a livello internazionale, nonché dai gravi problemi infrastrutturali verificatisi negli ultimi anni, abbia subito un ulteriore collasso, soprattutto nell'ambito delle piccole e micro imprese: come emerge dall'analisi dei dati pubblicati da "Infocamere Movimprese", relativi al primo trimestre del 2020, in Liguria sono scomparse 670 imprese del commercio, di cui 493 nella vendita al dettaglio. Tra queste, solo per provincia di Genova la perdita è stata di 234 imprese.

Nell'anno precedente il trimestre si chiudeva con un saldo negativo di 593 imprese, di cui ben 409 im-

prese nel commercio al dettaglio, con un calo di 204 solo nella provincia di Genova. Da gennaio a marzo 2020 risultano minori iscrizioni (213) e maggiori cessazioni (706), con un saldo negativo che sfiora le 500 attività, sempre nella vendita al dettaglio.

Per quanto riguarda poi il settore dell'artigianato, il 2020 si è aperto con un saldo negativo di 274 microimprese: le 42.725 realtà attive nella regione si sono ridotte dello 0,64% nel primo trimestre dell'anno, periodo in cui hanno chiuso 1.146 unità, contro 872 nuove aperture, in base ai dati diffusi da Confartigianato.

Oltre a ciò, è prevedibile che gli effetti dell'emergenza Covid-19 si dispiegheranno compiutamente solo nei prossimi mesi, quando si potrà valutare quante imprese riusciranno, dopo la ripartenza, a sostenere i costi, visto anche il calo della domanda che si preannuncia.

In questo contesto, riteniamo che il provvedimento proposto con il DDL in oggetto sia senza dubbio, nel suo spirito, condivisibile: tuttavia, nella prospettiva di una crisi economica senza precedenti, che infierisce, come visto, soprattutto nell'ambito delle piccole realtà commerciali, riteniamo che il termine proposto, ovvero la sospensione prevista per la presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali, di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1, fino alla data del 31 dicembre 2020, non sia sufficiente per produrre gli effetti che con esso si vogliono ottenere, stante il fatto che si hanno avvisaglie di prospettive, per il comparto in oggetto, che potrebbero risultare anche peggiori rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi.

Pertanto, la nostra proposta è quella di estendere tale provvedimento al 30 giugno 2021.

Per quanto riguarda invece le modifiche proposte con gli artt. 2 e 4 del DDL, vogliamo ripercorrere per sommi capi l'exkursus normativo relativo alla costituzione del Consiglio di Disciplina nell'ambito delle aziende in regime di concessione appartenenti al settore dei trasporti.

Gli artt. 43, 44 e 45 e 54 del Regio Decreto 08/01/1931 n. 148 e s.m.i. "Regolamento recante disposizione sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione", individuavano i comportamenti di detto personale che danno origine a sanzioni disciplinari. In particolare, l'art. 54 ha previsto che fosse costituito presso ciascuna azienda il Consiglio di Disciplina per l'irrogazione delle sanzioni per i comportamenti manchevoli dei dipendenti.

L'art. 54 in particolare prevede che detto consiglio sia composto:

- "1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
- 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti e della navigazione (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
- 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente".

Il medesimo articolo prevede, altresì, che "Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale

provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, nonché con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi”.

Dette disposizioni devono essere tuttavia coordinate con il disposto del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che ha attuato il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali delle funzioni e dei compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e ha fissato, inoltre, i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. Lo stesso Decreto Legislativo ha definito i servizi pubblici di trasporto regionale e locale come “i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale” tassativamente individuati dall'articolo 3 dello stesso.

Alla luce di detto conferimento, la Regione ha emanato la l.r. n.31 del 9 settembre 1998 “Norme in materia di trasporto pubblico locale”, e successivamente la l.r. n.33 del 7 novembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni “Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (Priimit)”, realizzando un ampio processo di delega che coinvolge la Città Metropolitana e le Province e una divisione tra le funzioni di programmazione e quelle di gestione dei servizi e definendo gli Ambiti territoriali ottimali (Ato) del trasporto pubblico e i relativi Enti di governo.

L'art. 7 l.r. 33/13 prevede una serie di competenze in capo a Città Metropolitana e Enti di area vasta (Province), tra cui l'approvazione dei piani di bacino; la stipula degli accordi di programma, l'espletazione delle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto e la gestione del contratto di servizio stipulato; infine, il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi.

Si ricorda tuttavia che l'art.6 l.r.33/13 dispone che la Regione eserciti “le funzioni di programmazione e le funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale”, per cui, in assenza di specifica delega, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relative alla costituzione dei Consigli di Disciplina, rimane in capo alla Regione. In questo contesto si inserisce il DDL in oggetto, che con modifica alla legge regionale 33/2013, propone il conferimento specifico di detta attività a Città Metropolitana e Province; in tal modo si rende operativa una funzione, che pur essendo prevista già da moltissimi anni, in molti casi era rimasta lettera morta. Nei fatti, molte aziende del settore, negli anni, non hanno più provveduto alla richiesta di nomina o di rinnovo del Consiglio di Disciplina, previsto dal RD.

Tuttavia la Corte di Cassazione con le sentenze 12490/15 e 855/17 ha confermato l'obbligo per tutte le aziende autoferrotranviarie – ad eccezione delle sole gestioni governative – di istituire il Consiglio di Disciplina, organo essenziale di garanzia nell'ambito della procedura disciplinare, confermando quanto già espresso in precedenti sentenze, ovvero considerando nulla la sanzione disciplinare in caso di violazione del procedimento finalizzato alla sua irrogazione (ossia, nel caso di interesse, la mancanza della pronuncia da parte del Consiglio di disciplina, che se non è costituito, non può, chiaramente, operare). Si ritiene pertanto indispensabile il chiarimento operato con il DDL in oggetto attraverso lo specifico conferimento di detta funzione a Città Metropolitana e Province.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Commercio

LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 17**Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera f), le parole: “. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere;” sono sostituite dalle seguenti: “, secondo le modalità previste dall'articolo 52 bis”;
 - b) alla lettera h), le parole: “del Capo V bis della legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);” sono sostituite dalle seguenti: “dei Titoli IV e V della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche) e successive modificazioni e integrazioni”;
 - c) la lettera k) è abrogata.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 12 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 12
(Requisiti di onorabilità per l'accesso e l'esercizio delle attività)

 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro

- l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del Codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
 6. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione ivi previste.”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2007)

1. All'articolo 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- “1 bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.”.

Articolo 4

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 bis”.

Articolo 5

(Inserimento dell'articolo 26 ter della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 26 ter
(Qualifica di “Bottega Ligure”)
 1. La Regione riconosce il valore degli esercizi commerciali cosiddetti “di prossimità” quali luoghi di incontro, di servizio e presidio sociale ed urbano del territorio ligure, imprescindibile per la vivibilità dei centri urbani.
 2. Al fine di scongiurare il rischio di chiusura, nonché evitare fenomeni di desertificazione commerciale e sociale, la Regione rilascia il marchio “Bottega Ligure” agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), alle botteghe storiche di cui alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali) e successive modificazioni e integrazioni.
 3. La Regione, attraverso la creazione del marchio “Bottega Ligure” si propone:
 - a) la salvaguardia e la promozione dei centri storici e urbani liguri quale elemento di attrazione della Liguria;
 - b) il sostegno di un sistema di certificazione dell'offerta commerciale in grado di garantire adeguati livelli di qualità e specificità;
 - c) la creazione di uno strumento di individuazione e riconoscimento dei negozi di qualità da parte del consumatore al fine di una maggiore garanzia e di sicurezza dell'acquisto.
 4. La Regione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Arti-

gianato della Liguria, stabilisce con successivo provvedimento della Giunta regionale:

- a) i requisiti e le caratteristiche che devono essere in possesso degli esercizi commerciali di cui al comma 2 al fine di ottenere il rilascio e l'utilizzo del marchio "Bottega Ligure";
 - b) le modalità e i termini con cui deve essere presentata domanda per il rilascio del marchio "Bottega Ligure";
 - c) i contenuti e la grafica del logo "Bottega Ligure";
 - d) ogni altro elemento utili ai fini dell'applicazione del presente articolo.
5. L'utilizzo abusivo della qualifica e del logo di "Bottega Ligure" da parte di un esercizio commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. Il Comune è competente per l'applicazione della sanzione e ne introita i proventi. Si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera f), è inserita la seguente:

“f bis) per organizzatore, il soggetto pubblico o privato che progetta, organizza, realizza e promuove le manifestazioni commerciali su aree pubbliche;”;
 - b) dopo la lettera k bis), sono aggiunte le seguenti:

“k ter) per modico valore, il prezzo di vendita di singoli prodotti o manufatti non superiore ad euro 200,00 (duecento/00);

k quater) per hobbisti, le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall'esercizio della relativa attività, esclusi i settori alimentare e dell'abbigliamento;

k quinquies) per opere dell'ingegno e artistiche, i manufatti, le opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo aventi modico valore, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico, non create in serie, ma singolarmente dall'operatore anche se con materiali e componenti forniti da terzi, escluse quelle del settore alimentare;

k sexies) per creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale, i manufatti e le opere di cui alla lettera k quinquies).”.

Articolo 7

(Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 32
(Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie)

 1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 2. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree pubbliche devono essere inserite in un elenco che il Comune deve approvare entro il 1° novem-

bre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. Lo stesso organizzatore può realizzare una sola manifestazione straordinaria all'anno nel medesimo Comune. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nell'elenco approvato. Le manifestazioni storiche, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k bis), sono individuate dal Comune previa verifica con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

3. L'elenco di cui al comma 2 deve essere concordato dal Comune con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. Il Comune può, decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nell'elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si è pervenuti all'accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, motivando tale decisione in base all'articolo 27, comma 1, lettere g), h) e k bis).
4. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie partecipano, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, nonché gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche ai sensi dell'articolo 32 bis.”.

Articolo 8

(Inserimento dell'articolo 32 bis della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 32 bis
(Hobbisti e creatori delle opere dell'ingegno e artistiche)
 1. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, gli hobbisti, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k quater), e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k sexies). Tali operatori possono partecipare fino ad un massimo di ventiquattro volte all'anno e possono vendere, barattare, proporre o esporre nella medesima manifestazione prodotti e oggetti di modico valore, la cui somma complessiva non deve essere superiore ad euro 1.000,00 (mille/00).
 2. Gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e devono munirsi di un tesserino, rilasciato dal Comune dove si svolge la prima fiera promozionale o la manifestazione straordinaria scelta; il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di anni cinque, anche non consecutivi, trascorsi i quali i suddetti operatori non professionali, per poter esercitare l'attività, devono ottenerne il rinnovo. Il tesserino non è cedibile o trasferibile.
 3. Prima dell'assegnazione del posteggio, gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche devono fare vidimare all'organizzatore il tesserino, sul quale vengono indicati il nome della manifestazione e la data, con apposizione del timbro, previa verifica dell'osservanza del limite annuo di ventiquattro manifestazioni da parte dell'operatore. Nel caso in cui la manifestazione sia gestita direttamente dal Comune, gli operatori fanno vidimare a quest'ultimo il tesserino.
 4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 143, comma 3 septies.
 5. Gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche devono essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione ed esporre il prezzo di

ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza; in caso di violazioni si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui all'articolo 143, comma 2, e le sanzioni di cui all'articolo 144.

6. L'organizzatore, prima dell'inizio di ogni manifestazione commerciale su aree pubbliche alla quale partecipano gli hobbisti e i creatori delle opere dell'ingegno e artistiche, deve redigere e trasmettere al Comune, almeno tre giorni prima della manifestazione, un elenco contenente i dati identificativi e il codice fiscale di ogni operatore presente alla manifestazione.
7. Il Comune, nella programmazione e nel regolamento comunale di cui all'articolo 36, stabilisce le disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.”.

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 35 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 35
(Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)
 1. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari di cui all'articolo 28 consente il consumo immediato di prodotti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 bis.
 2. Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.”.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 36 della l.r.1/2007)

1. All'articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera h) del comma 1, sono aggiunte le seguenti:
“h bis) le disposizioni operative di cui all'articolo 32 bis relative alle modalità di partecipazione degli hobbisti e dei creatori delle opere dell'ingegno e artistiche;
h ter) il divieto della vendita di merci usate o la previsione di specifiche aree del mercato, anche ai margini dello stesso, in cui sia riservata la vendita di merci usate.”;
 - b) alla fine del comma 3, sono aggiunte le parole: “, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.”.
 - c) il comma 4 è abrogato.

Articolo 11

(Inserimento dell'articolo 51 ter della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 51 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 51 ter
(Home restaurant)
 1. Costituisce attività di home restaurant l'evento caratterizzato dalla somministrazione di alimenti e bevande che viene effettuato presso la propria abitazione da parte di persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.
 2. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, consentendo l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità; deve es-

sere utilizzata la modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale, in recepimento degli Accordi della Conferenza unificata in materia.

3. Gli home restaurants devono rispondere ai requisiti previsti dalla programmazione regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 3 e non possono effettuare vendita per asporto.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 142.”.

Articolo 12

(Inserimento dell'articolo 52 bis della l.r. 1/2007)

1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 52 bis
(Consumo immediato di prodotti)
 1. L'esercizio del consumo immediato di prodotti presso gli esercizi di vicinato e le imprese artigiane del settore alimentare è consentito utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda. Il consumo immediato di prodotti è, altresì, consentito nella vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari.
 2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 è permesso l'utilizzo di piani di appoggio non apparecchiati e sgabelli. Possono essere fornite alla clientela solamente stoviglie e posate a perdere di materiale biodegradabile, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa. Non è consentita la presenza di tavoli e sedie, l'attività di servizio assistito e la fornitura al pubblico di menù. E' consentita l'esposizione di cartelloni o lavagne in cui siano indicati i prodotti offerti.
 3. Devono essere rispettate le vigenti normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e urbanistico-edilizie, laddove necessarie; il consumo immediato di prodotti deve rispondere ai requisiti previsti dalla programmazione regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 3.
 4. I soggetti che effettuano l'esercizio del consumo immediato di prodotti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ad esclusione delle imprese artigiane.”.

Articolo 13

(Modifica all'articolo 55 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“3. La Giunta regionale, nel caso in cui i comuni non adottino il Piano di cui al comma 2, può esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 8, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei comuni del suddetto Piano.”.

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 81 della l.r. 1/2007)

1. All'articolo 81 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la lettera l) del comma 1, è aggiunta la seguente:
“l bis) la trasformazione da impianto di distribuzione carburanti con assistenza di apposito personale a impianto funzionante in modalità self-service pre-pagamento senza assistenza di apposito personale.”;
 - b) al comma 3, dopo le parole: “di cui alle lettere b), c), d), e), h)” sono inserite le seguenti: “e l bis”.

Articolo 15***(Modifica all'articolo 84 della l.r. 1/2007)***

1. Al comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche e delle società da queste controllate o partecipate".

Articolo 16***(Modifica all'articolo 143 della l.r. 1/2007)***

1. Dopo il comma 3 sexies dell'articolo 143 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"3 septies. Agli hobbisti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k quater), e ai creatori delle opere dell'ingegno e artistiche di cui all'articolo 27, comma 1, lettera k sexies), in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 bis, commi 2 e 3, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale."

Articolo 17***(Norma di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 13 luglio 2020

IL PRESIDENTE

Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, n. 17

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Benveduti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 117 in data 11 marzo 2020;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 marzo 2020, dove ha acquisito il numero d'ordine 297;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno in data 20 marzo 2020;*
- d) *la III Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, in data 18 giugno 2020;*
- e) *la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 22 giugno 2020;*
- f) *è stato esaminato e approvato, all'unanimità, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 7 luglio 2020;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 30 luglio 2020.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO***Relazione di maggioranza (Consigliere Costa A.)***

con il disegno di legge in argomento, si apportano una serie di modifiche al Testo Unico in materia di commercio di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo ai requisiti di accesso all'attività commerciale, agli operatori non professionali che esercitano il commercio al dettaglio su aree pubbliche, alla somministrazione di alimenti e bevande oltre ad altri marginali adeguamenti in materia di impianti di distribuzione di carburanti.

Più precisamente in materia di commercio su aree pubbliche sono stati individuati i requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio; sono state apportate modifiche finalizzate a limitare la reiterazione delle manifestazioni straordinarie ed a disciplinare l'attività dei creatori delle opere dell'ingegno e artistiche oltre all'aggiornamento del regime previsto per gli hobbisti.

In materia di somministrazione di alimenti e bevande è stato necessario introdurre disposizioni idonee a disciplinare nuove fattispecie di attività come l'home restaurant alla luce della modulistica approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni, anche se non esiste, al momento, una normativa nazionale.

Si tratta pertanto di una serie di vari aggiustamenti al vigente Testo Unico in materia di Commercio, concordate con le associazioni di categoria al fine di rendere più attuale il Testo Unico stesso e favorirne la concreta applicazione.

Il testo del disegno di legge composto da sedici articoli, è stato esaminato dalla III Commissione, ha

acquisito parere favorevole del CAL in data 24 aprile 2020 ed è stato approvato a maggioranza, con emendamento, in data 18 giugno 2020.

Auspicio che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere Salvatore A.)

La materia del commercio è riconducibile alla competenza residuale esclusiva delle Regioni, ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto tuttavia della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dello stesso art. 117, secondo comma, lett. e).

Il disegno di legge 297 reca alcune modifiche al Testo Unico in materia di Commercio, di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e s.m.i., intervenendo principalmente sulle parti dedicate ai requisiti di onorabilità necessari per l'accesso all'attività commerciale, agli operatori non professionali che esercitano il commercio al dettaglio su aree pubbliche ed alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché operare modesti adeguamenti in materia di impianti di distribuzione di carburanti.

Sulla base del presente DDL verrà approvata anche la nuova programmazione regionale commerciale di cui all'articolo 3 della l.r. 1/2007 e s.m.i. nel settore della Somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, vengono individuati i requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio. Sempre in materia di commercio su aree pubbliche, anche a seguito di richieste da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono state apportate modifiche finalizzate a limitare la reiterazione delle manifestazioni straordinarie, nonché a disciplinare l'attività dei creatori delle opere di ingegno e artistiche, prima esclusi dall'applicazione del Testo Unico e ora inclusi nell'ambito della legge, e di aggiornare il regime previsto per gli hobbisti, regolamentata l'attività di home restaurant, modalità con cui può essere svolto il consumo immediato di prodotti alimentari.

Sono stati introdotti due interventi correttivi in materia di impianti di distribuzione carburanti stradali, introducendo una nuova fattispecie di modifica dell'impianto soggetta a comunicazione (la trasformazione in impianto senza assistenza di apposito personale con modalità di erogazione self-service pre-pagamento.) e una precisazione nell'articolo dedicato agli impianti di distribuzione ad uso privato.

Il presente DDL non comporta oneri per il bilancio regionale.

Dall'analisi tecnico normativa, il presente DDL risulta conforme ai principi costituzionali, in particolare in quanto esercizio della competenza legislativa regionale esclusiva in materia di commercio.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento sviluppo economico – Settore Commercio